



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 55/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20798/R** del registro di Segreteria, promosso dalla
Procura Regionale nei confronti dei sigg.:

- **SANTORI MARCO**, (c.f. **SNTMRC67A27G224V**), nato a Padova il
27.01.1967, in proprio, nelle qualità di: amministratore del Consorzio Etimos con
sede in Padova (c.f. 01355340215) di cui ha ricoperto le seguenti cariche societarie:
Presidente del C. d. A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011; Consigliere di
amministrazione dal 3.09.2012 al 19.06.15; Vicepresidente del C. d. A. dal
19.06.2016 al 13.10.2017 e successivamente Amministratore delegato fino al
6.02.2019; - legale rappresentate dalla Etimos Foundation ONLUS con sede in
Padova (c.f. 92122250282) dal 27.10.2009 fino alla sua estinzione in data
6.10.2021; - amministratore della società Microcredito per l'Italia S.r.l. (già spa) in
liquidazione (c.f. 11718471003) di cui ha ricoperto le seguenti cariche societarie:
Consigliere di amministrazione dal 29.12.2011 al 27.02.2012 e in successivi altri
periodi; Vice Presidente del C. d. A. dal 24.06.2013 al 17.10.2017; Amministratore

	delegato dal 27.02.2012 al 17.10.2017, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide	
	Milan, Alvisè Arvalli e Alessandro Di Sciascio, domiciliato digitalmente alle PEC	
	davide.milan@ordineavvocatipadova.it, alvisè.arvalli@ordineavvocatipadova.it,	
	avvalessandrodisciascio@pec.it;	
	- NICOLETTI PAOLO , (c.f. NCLPLA68S30G478V), nato a Perugia il	
	30.11.1968, in proprio, nelle qualità di: - amministratore del Consorzio Etimos con	
	sede in Padova (c.f. 01355340215) di cui ha ricoperto le seguenti cariche societarie:	
	Vicepresidente del C.d.A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011; Presidente del C. d. A. e	
	Amministratore delegato dal 13.05.2011 al 31.10.2017; Amministratore delegato	
	dal 31.10.2017 al 6.02.2019 - amministratore della società Microcredito per l'Italia	
	S.r.l. (già spa) (c.f. 11718471003) di cui ha ricoperto la carica di Presidente del C.	
	d. A. dal 29.11.2011 al 2.10.2018, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo	
	Momaroni, domiciliato digitalmente alla PEC	
	paolo.momaroni@avvocatiperugiapec.it;	
	uditi all'udienza pubblica del 25 marzo 2025, il magistrato relatore, dott. Stefano	
	Grossi, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, nonché l'avv. Alessandro	
	Di Sciascio per il convenuto Santori e l'avv. Momaroni per il convenuto Nicoletti,	
	con l'assistenza del segretario d'udienza, sig. Carla Cicino.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato il 4 novembre 2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio davanti la Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo i sigg.	
	SANTORI MARCO , in proprio, per aver agito nelle qualità di: - amministratore	
	del Consorzio Etimos con sede in Padova di cui ha ricoperto le seguenti cariche	
	societarie: Presidente del C.d.A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011; Consigliere di	
	- pag. 2 di 60 -	

	amministrazione dal 3.09.2012 al 19.06.15; Vicepresidente del C.d.A. dal	
	19.06.2016 al 13.10.2017 e successivamente Amministratore delegato fino al	
	6.02.2019; - legale rappresentate dalla Etimos Foundation ONLUS con sede in	
	Padova dal 27.10.2009 fino alla sua estinzione in data 6.10.2021; - amministratore	
	della società Microcredito per l'Italia s.r.l. (già spa) in liquidazione di cui ha	
	ricoperto le seguenti cariche societarie: Consigliere di amministrazione dal	
	29.12.2011 al 27.02.2012 e in successivi altri periodi; Vice Presidente del C.d.A. dal	
	24.06.2013 al 17.10.2017; Amministratore delegato dal 27.02.2012 al 17.10.2017 e	
	NICOLETTI PAOLO in proprio, per aver agito nelle qualità di: -	
	amministratore del Consorzio Etimos con sede in Padova di cui ha ricoperto le	
	seguenti cariche societarie: Vicepresidente del C.d.A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011;	
	Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato dal 13.05.2011 al 31.10.2017;	
	Amministratore delegato dal 31.10.2017 al 6.02.2019 - amministratore della società	
	Microcredito per l'Italia s.r.l. (già spa) di cui ha ricoperto la carica di Presidente del	
	C.d.A. dal 29.11.2011 al 2.10.2018, per sentirli condannare, in favore della Regione	
	Abruzzo, per la complessiva somma di € 2.446.896,00 (<i>euro</i>	
	<i>duemilioniquattrocentoquarantaseimilaottocentonovantasei/00</i>), con maggiorazione della	
	miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna	
	diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della	
	sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.	
	2. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.	
	2.1 La Procura ha riferito di aver ricevuto, in data 28.07.2015, una segnalazione	
	proveniente dal vicepresidente della Giunta regionale dell'Abruzzo e relativa ad un	
	progetto di microcredito in sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 6	
	aprile 2009, avviato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in	
	- pag. 3 di 60 -	

	convenzione con il Consorzio Etimos s.c. e la Etimos Foundation Onlus.	
	Con decreto istruttorio del 04.09.2015, la Guardia di Finanza NPEF de L'Aquila	
	veniva delegata a svolgere indagini sulle irregolarità riscontrate nella gestione di	
	detti fondi.	
	In data 19.02.2021 veniva trasmessa la relazione conclusiva dell'attività svolta,	
	rettificata con la comunicazione del 14.04.2021.	
	In data 29.11.2023, il Tribunale di Padova trasmetteva la sentenza del GIP n.	
	721/2023, emessa a seguito di giudizio abbreviato nel procedimento penale avente	
	ad oggetto i medesimi fatti accertati dalla Guardia di Finanza, con la quale i	
	convenuti sigg. Nicoletti Paolo e Santori Marco sono stati ritenuti colpevoli del	
	reato di peculato (ex art. 314 c.p.) e, per l'effetto, condannati, previa riduzione per	
	il rito, alla pena di anni 3 di reclusione con applicazione delle pene accessorie	
	dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 e dell'incapacità di	
	contrattare con la P.A. per una durata pari alla pena principale. Il medesimo	
	provvedimento, inoltre, ordinava la confisca del profitto del reato per € 2.446.896	
	ovvero, se non possibile, per equivalente.	
	La sentenza, facendo proprie la ricostruzione dei fatti contenuta nelle indagini di	
	PG e le conclusioni del consulente tecnico della Procura della Repubblica presso	
	il Tribunale di Padova, dott.ssa Carlassare, contiene una dettagliata descrizione	
	della vicenda che l'organo pubblico ha analiticamente ricostruito.	
	2.2 Il progetto denominato “Iniziative di microcredito e microfinanza a favore	
	delle popolazioni colpite del sisma” (nel prosieguo anche Progetto o Progetto di	
	microcredito) è stato finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile previa	
	approvazione del Comitato dei Garanti (art. 8, c. 2 DPCM 3754/2009 e istituito	
	con DPCM 2874/2009). Il Progetto mirava a facilitare l'accesso al credito da parte	
	- pag. 4 di 60 -	

	di famiglie e piccole/medie imprese colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 ed era	
	alimentato dalle donazioni private raccolte dallo stesso Dipartimento della	
	Protezione civile.	
	La disciplina dei rapporti tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del Progetto era	
	contenuta in una Convenzione sottoscritta in data 23.12.2009 tra il Dipartimento	
	della Protezione civile, Etimos – Etica Mediocredito Organizzazione e Solidarietà	
	soc. coop. (nel prosieguo, anche “Consorzio Etimos” o “Consorzio”) ed Etimos	
	Foundation Onlus (nel prosieguo, anche “Fondazione”), nonché in un Protocollo	
	d’intesa, anch’esso recante la data del 23.12.2009, sottoscritto dal Dipartimento	
	della Protezione Civile e dal Consorzio. La Convenzione e il Protocollo d’intesa	
	sono stati approvati con decreto dell’8.07.2010, vistati ed annotati dall’Ufficio	
	Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15.07.2010	
	e registrati presso la Corte dei conti il 4.08.2010.	
	Lo scopo del Progetto era l'utilizzo delle somme derivanti dalle donazioni private	
	per realizzare un fondo di garanzia a sostegno del microcredito a favore delle	
	popolazioni colpite dal sisma per contribuire alla ripresa del contesto sociale ed	
	economico dei territori.	
	L’ammontare del progetto era pari ad € 5.000.000,00 di cui: € 4.530.000,00 quale	
	fondo di garanzia; € 250.000,00 per rimborso spese di assistenza tecnica	
	consulenza ed attività di promozione; € 220.000,00 per rimborso spese di start-up,	
	analisi, coordinamento generale nella fase iniziale.	
	In particolare, il fondo di garanzia (di € 4.530.000,00) era finalizzato a favorire	
	l’accesso al credito delle famiglie e delle piccole imprese fungendo, appunto, da	
	garanzia a favore delle banche erogatrici dei finanziamenti, in caso di insolvenza	
	dei soggetti finanziati. Ogni diverso utilizzo del fondo era vietato. Il vincolo di	
	- pag. 5 di 60 -	

	destinazione del fondo veniva ribadito anche nel protocollo successivamente	
	stipulato tra Consorzio Etimos, Fondazione, ABI e Federazione delle banche di	
	credito cooperative Abruzzo e Molise del 10.12.2011 nel quale era previsto	
	l'obbligo di costituire un fondo patrimoniale presso Etimos Foundation ONLUS	
	come garanzia a favore delle banche erogatrici per l'eventuale inadempimento dei	
	soggetti finanziati.	
	La convenzione e il relativo protocollo avevano la durata di 9 anni dal 23.12.2009	
	al 22.12.2018. Entro sei mesi dalla scadenza le parti avrebbero dovuto valutare se	
	rinnovare il rapporto ovvero rendere disponibile il fondo di garanzia al	
	Dipartimento nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava (art. 5 Convenzione).	
	Entro la data del 21.06.2019, quindi, la liquidità residua doveva essere restituita al	
	Dipartimento della Protezione Civile per una somma pari al fondo di garanzia	
	iniziale meno le escussioni degli istituti di credito per le garanzie prestate, le spese	
	di assistenza tecnica e di start-up.	
	Successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 (che ha introdotto	
	novità nella regolamentazione delle società esercenti attività bancaria) Etimos	
	Foundation costituiva, con il nulla osta del Dipartimento della Protezione Civile,	
	un nuovo soggetto attuatore denominato "Microcredito per l'Italia spa" che aveva	
	le caratteristiche richieste per essere intermediario ai sensi dell'art. 106 TUB e per	
	poter gestire il fondo.	
	La società veniva costituita con un capitale sociale di € 1.500.000,00 interamente	
	sottoscritto e versato dall'unico socio Etimos Foundation.	
	In data 26/03/2013 veniva sottoscritto un nuovo accordo per la disciplina dei	
	rapporti tra il Consorzio Etimos, Etimos Foundation, Microcredito per l'Italia spa	
	e le banche operanti nel territorio abruzzese relative al progetto "Iniziative di	
	- pag. 6 di 60 -	

	Microcredito e Microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma” con il	
	quale veniva mantenuto il vincolo di destinazione sulla dotazione Patrimoniale	
	affidata dal Dipartimento della Protezione Civile alla Fondazione Etimos.	
	A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2012 (che dichiarava la	
	cessazione dello stato di emergenza) la gestione della convenzione del 23.12.2009	
	passava dal Dipartimento della Protezione Civile alla Regione Abruzzo.	
	2.3 La Procura erariale ha accertato che, sulla base delle indagini della Gdf e della	
	relazione della consulente del PM, alla data del 31.12.2011, il fondo di garanzia era	
	sostanzialmente integro e depositato su conti della Fondazione (per € 3.030.000)	
	e di Microcredito (per € 1.500.000,00). Tuttavia il trasferimento di € 1.500.000,00	
	effettuato dalla Fondazione in favore di Microcredito in data 28.12.2011 con	
	causale “costituzione società” determinava la prima e rilevante violazione della	
	convenzione del 2009 in quanto le somme, essendo imputate a capitale della	
	neocostituita società, perdevano l'originario vincolo di destinazione, divenendo	
	capitale di rischio della spa, potendo così essere utilizzate per l'ordinaria attività	
	(pagamento degli stipendi dei dipendenti, compensi degli amministratori e collegio	
	sindacale, pagamento affitti, etc.) e per la copertura delle perdite di esercizio,	
	mentre invece dovevano essere utilizzate solo per la copertura delle escussioni	
	derivanti dalla garanzia dei finanziamenti.	
	Analogamente, con due bonifici di € 1.750.000,00 in data 30.12.2012 ed € 680.000	
	in data 1.02.2016 effettuati da Etimos a favore di Microcredito, venivano sottratti	
	ulteriori € 2.430.000,00 al vincolo di destinazione poiché i predetti importi	
	venivano allocati direttamente a capitale sociale della spa o a riserve (in un secondo	
	momento destinate alla copertura delle perdite generate dalla gestione deficitaria	
	della società negli esercizi 2011 – 2018).	
	- pag. 7 di 60 -	

	Il progressivo utilizzo delle somme iscritte al patrimonio della Microcredito spa	
	per la copertura delle perdite ha comportato la loro progressiva distrazione, tant'è	
	che la Procura ha accertato che il patrimonio netto di Microcredito spa al	
	31.12.2018 ammontava a soli € 58.879 di cui € 10.000 di capitale sociale ed € 48.879	
	di riserve.	
	L'Attore pubblico ha evidenziato come dall'analisi dei dati contabili è emerso	
	chiaramente che l'utilizzo della liquidità da parte di Microcredito spa non è	
	avvenuta solamente per pagare le escussioni richieste dagli istituti di credito per le	
	insolvenze dei soggetti finanziati ma, in massima parte, per far fronte alle spese di	
	gestione della società e, quindi, somme utilizzate con finalità estranee a quanto	
	previsto dalla convenzione, considerato che il progetto non ammetteva altre spese	
	se non quelle di € 470.000 già liquidate al consorzio Etimos ad avvio del progetto.	
	A mero titolo esemplificativo, la Procura erariale, ha riferito che il c/c n. 4934	
	intrattenuto con la Banca Popolare di Milano dall'anno 2012 veniva utilizzato, a	
	dispetto della sua natura “vincolata”, per spese di gestione della società, compensi	
	per amministratori, acquisti di quote societarie e pagamenti stipendi fino al	
	completo utilizzo. A pagina 18 della relazione della dott.ssa Carlassare sono	
	riportati alcuni esempi di tali utilizzi illeciti: - bonifico, in data 05/06/2012, di €	
	1.000,00 per pagamento affitto giugno; - bonifico, in data 10/07/2012, di €	
	1.769,16 per pagamento stipendio giugno sig.ra Congia; - bonifico, in data	
	25/06/2013, di € 20.000,00 al sig. Santori per anticipo compenso amministratore;	
	- emissione assegni circolari per € 175.000,00, in data 04/09/2012, per acquisto	
	quote societarie; - bonifico, in data 05/09/2013, di € 2.753,00 per emolumenti	
	luglio 2013 sig. Nicoletti; - emissione assegni circolari per € 51.000,00 in data	
	10/10/2013 per sottoscrizione quote società costituenda.	
	- pag. 8 di 60 -	

Secondo la consulente della Procura penale, alla data del 31.03.2018, gli ammanchi del fondo erano pari ad **€ 2.348.623,00** quantificati per differenza tra il Fondo iniziale e la consistenza che lo stesso avrebbe dovuto avere a quella data.

In particolare:

Fondo iniziale € 4.530.000,00
Escussioni € 716.684,00 =
A) Residuo teorico € 3.813.316,00
Somme esistenti presso Microcredito € 1.071.312,00 +
Somme esistenti presso la Fondazione € 393.381,00 +
B) Residuo effettivo € 1.464.693,00
C) Ammanchi (A-B) € 2.348.623,00

Tale importo veniva successivamente rettificato in **€ 2.446.896,00** dalla medesima consulente nella II Integrazione alla CT depositata in data 6.04.2023 nella quale veniva esaminata la documentazione prodotta dalle difese degli imputati successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio del 24.02.2022. Al predetto importo di **€ 2.446.896,00**, la consulente perveniva muovendo dai dati contenuti nel rendiconto finale inviato a mezzo PEC dalla Fondazione Etimos alla Regione Abruzzo e alla Protezione Civile in data 12.06.2019 e operando le rettifiche necessarie per tener conto: i) della documentazione acquisita presso la BCC di Roma (relativamente all'importo delle escussioni); ii) del favor rei (al fine di escludere i debiti verso banche per crediti problematici ed escussioni da pagare, sebbene non supportati da idonea documentazione ; iii) dell'esclusione (dai costi netti di gestione del Fondo) di costi eccedenti la somma di € 470.000,00 destinata dalla Convezione ad assistenza tecnica e start-up; iv) degli interessi maturati.

Dotazione iniziale	€ 4.530.000,00
Escussioni pagate da Microcredito ed Etimos Foundation	- € 1.338.103,00
Debiti verso banche per escussioni da pagare	€ 473.387,00
Debiti verso banche per credito problematico	€ 326.614,00
Apporto in incremento del Fondo	€ 55.000,00
TOTALE	€ 2.446.896,00

3. Ritenendo che dalla documentazione in atti emergesse prova dell'illecita appropriazione delle donazioni raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile, il Requirente ha contestato agli odierni convenuti il danno di **€ 2.446.896,00**, a titolo di dolo, intimando loro di procedere al risarcimento.

Inoltre, ravvisando un rischio di distrazione dei beni patrimoniali posti a garanzia del credito erariale e reputando necessaria l'adozione di misure cautelari di natura conservativa, ha rivolto istanza di sequestro conservativo delle disponibilità e delle giacenze esistenti sui rapporti finanziari intestati al sig. Santori e al sig. Nicoletti.

Con decreto n. 87 del 3/06/2024, il Presidente della Sezione, in accoglimento della domanda cautelare formulata in sede di invito a dedurre, ha disposto il sequestro fino alla concorrenza di **€ 2.446.896,00** dei conti correnti e dei rapporti finanziari intestati a Nicoletti e Santori.

Dell'esecuzione del decreto e della notifica dell'invito è stata incaricata, con atto di delega del 4/06/2024, la Guardia di Finanza NPEF de L'Aquila la quale ha rimesso, in data 28.06.2024 e 04/07/2024, relazione dell'attività compiuta.

All'esito dell'udienza di convalida, con ordinanza n. 10/2024 depositata in data 4/09/2024, il Giudice designato, respinte le eccezioni delle difese, ha confermato il decreto presidenziale disponendo il sequestro fino alla concorrenza di **€**

	2.446.896,00 pur limitando il vincolo sul c/c 108800125 157 intestato a Nicoletti,	
	accesso presso Banca BPM S.P.A., nella misura del 50% in quanto cointestato alla	
	moglie in regime di separazione dei beni. La medesima ordinanza ha assegnato il	
	termine di 60 giorni per il deposito dell'atto di citazione.	
	Con ordinanza n. 11/2024 del 21.10.2024, la Sezione ha deciso sul reclamo	
	proposto dal Nicoletti revocando parzialmente il sequestro conservativo disposto	
	con la menzionata ordinanza n. 10/2024 relativamente alle polizze vita: Polizza	
	Intempo n. 1440512 e Polizza Aviva Twin Flex n. 21220752239. Ha confermato,	
	per il resto il contenuto del provvedimento reclamato fino alla concorrenza di €	
	2.446.896,00.	
	Nel corso del procedimento cautelare gli intimati hanno ampiamente contestato la	
	ricostruzione accusatoria della Procura.	
	Le argomentazioni difensive del Nicoletti e del Santori non hanno consentito di	
	pervenire all'archiviazione della vertenza a loro carico. Al contrario, il materiale	
	probatorio ha consentito alla Procura di affermare la sussistenza di tutti gli	
	elementi costitutivi della responsabilità contabile.	
	4. La Procura, in primo luogo, si è soffermata sulla giurisdizione di questo giudice	
	nella vicenda attenzionata, contestata dai convenuti durante tutta la fase	
	preprocessuale, enfatizzando il carattere vincolato delle somme da gestire da parte	
	del Consorzio e poi del Mediocredito spa. In forza di quanto stabilito dalla	
	Convenzione e relativo protocollo d'intesa, la Procura ha sostenuto che i	
	convenuti avrebbero assunto l'obbligo di gestire le somme messe a disposizione	
	dalla Protezione civile per la realizzazione di un fondo rotativo di garanzia avente	
	specificata finalità (favorire l'accesso al credito di determinate categorie di soggetti	
	colpite dal sisma del 2009).	
	- pag. 11 di 60 -	

	Il maneggio del denaro proveniente dal Dipartimento della Protezione civile	
	avrebbe comportato l'assunzione della qualità di agente contabile da parte della	
	Fondazione e del Consorzio. Tale qualifica, ad avviso del requirente,	
	competerebbe non soltanto a pubblici dipendenti ma anche a privati - persone	
	fisiche o giuridiche - che instaurino con la P.A. un rapporto di servizio nascente	
	da un atto formale (agente di diritto) o da una mera relazione di fatto (agente di	
	fatto) che li porti a maneggiare o avere la disponibilità di denaro pubblico. In tal	
	senso depongono l'art. 74 r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 e gli artt. 178 e 610 r.	
	d. 23 maggio 1924, n. 827.	
	Alla luce della natura di agente contabile dei soggetti attuatori del Progetto,	
	conseguirebbe l'affermazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai	
	sensi degli artt. 18 e 137 del D. lgs. 174/2016.	
	Riconosciuta la giurisdizione del giudice contabile sulla Fondazione e	
	Microcredito, la cognizione dello stesso si estenderebbe anche alla posizione dei	
	suoi amministratori Santori e Nicoletti. Sarebbe costante in giurisprudenza	
	l'affermazione secondo la quale anche l'amministratore di una società privata di	
	capitali del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione, è soggetto	
	alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti,	
	atteso che la responsabilità amministrativa (e, a maggior ragione, quella contabile)	
	attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (Cass.	
	Sez. U. 31/07/2017, n. 18991, Cass. Sez. U. 09/01/2013, n. 295; Cass. Sez. U.	
	13/02/2014, n. 3310).	
	Tale estensione della giurisdizione contabile anche agli amministratori e	
	rappresentanti legali degli enti privati destinatari di risorse pubbliche	
	consentirebbe, valorizzando il rilievo assunto dal rapporto di servizio comunque	
	- pag. 12 di 60 -	

	instauratosi con l'ente pubblico danneggiato, di squarciare il “velo” societario che	
	si oppone alle azioni di recupero attivabili dinanzi al G.O. ove è imputabile la sola	
	società beneficiaria del contributo, con le connesse possibilità di frustrazione	
	dell'interesse risarcitorio della P.A. di fronte a situazioni di incapacienza o ad eventi	
	fallimentari.	
	La Procura ha affermato che è proprio quanto sarebbe avvenuto nella fattispecie	
	in esame considerato che: la Fondazione Consorzio Etimos è stata dichiarata	
	estinta con provvedimento della Prefettura di Padova del 6.08.2021; Microcredito	
	per l'Italia srl (già spa), posta in liquidazione volontaria dal 2.10.2018, ancor prima	
	della conclusione del Progetto (fissata al 31.12.2018) e della presentazione del	
	relativo rendiconto finale (trasmesso in data 12.06.2019), è sottoposta a	
	liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale di Padova n. 88 del	
	24.05.2023, nella quale si dà atto che la società ha dichiarato di essere debitrice per	
	oltre 940.000,00 nei confronti di Istituti di credito e di disporre di un patrimonio	
	insufficiente per pagare i debiti.	
	4.1 La Procura ha riferito che, in base agli artt. 33 e 194 del r. d. 827/1924, gli	
	agenti contabili rispondono patrimonialmente per la semplice discrasia esistente	
	tra la quantità di beni a proprio carico “di diritto” e la quantità realmente esistente	
	“di fatto”. Gli agenti contabili sarebbero sempre responsabili, salvo il caso fortuito	
	o la forza maggiore, per la deficienza quantitativa delle somme loro affidate in	
	gestione.	
	Nella ricostruzione attorea, considerato che allo scadere della Convenzione	
	nessuna somma è stata retrocessa alla Regione da parte della Fondazione o da	
	Microcredito e che le uniche spese coerenti con le finalità del Progetto sono	
	risultate complessivamente pari ad € 1.338.103,00, risulterebbe a carico degli agenti	
	- pag. 13 di 60 -	

contabili un debito restitutorio di € 2.446.896,00.

La Procura, nel proprio libello introduttivo, si è ampiamente soffermata su tale obbligo restitutorio, contestato dai convenuti durante tutta la fase preprocessuale. Secondo la Procura tale obbligo risultava sussistente in quanto era la Convenzione stessa a prevedere che entro sei mesi della sua scadenza *“le parti dovranno valutare se rinnovare il rapporto, ai sensi del comma 3, ovvero rendere disponibile il fondo di garanzia al Dipartimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”* (art. 5, co. 4). Pertanto, ad avviso dell’Attore pubblico, non sarebbe dubitabile che le somme residue dovessero rientrare nella disponibilità del Dipartimento (o della Regione). E ciò in piena coerenza con la qualità di agenti contabili rivestita da Fondazione/Consorzio/Microcredito ai quali era stata affidata la mera gestione del Fondo e non anche trasferito il diritto di proprietà. Inoltre, non troverebbe giustificazione alcuna una norma che affidava al Dipartimento della Protezione civile di compiere un atto di liberalità in favore della Fondazione e del Consorzio devolvendo in suo favore le somme del Fondo restate inutilizzate allo scadere della Convenzione.

In conclusione, la Procura erariale ha evidenziato che il meccanismo messo in atto dai convenuti era essenzialmente fondato sull’allocazione dei fondi della Protezione civile a capitale di rischio di Microcredito spa, in qualità di soggetto attuatore. Infatti, sia il conferimento di € 1.500.000,00 effettuato in data 28.12.2011 (per la costituzione di Microcredito spa) che i due successivi trasferimenti di € 1.750.000,00 in data 30.12.2012 ed € 680.000 in data 1.02.2016, avrebbero fatto venir meno il vincolo di destinazione esistente e costituito le premesse affinché le somme provenienti dalle donazioni dei privati fossero impiegate, anziché per favorire l’accesso al credito dei soggetti colpiti dal sisma, per il pagamento delle

	spese ordinarie della società (come il pagamento, ad esempio, degli stipendi dei	
	dipendenti, dei compensi degli amministratori e del collegio sindacale, degli affitti,	
	etc.), per la copertura delle perdite di esercizio scaturenti da una gestione	
	costantemente deficitaria della società e, addirittura, per finanziare operazioni	
	finanziarie di acquisto di pacchetti azionari e quote societarie (“2pay Imel spa”,	
	“Sociale @fare srl” e “Alce Nero spa”) che nulla avevano a che fare con la diretta	
	realizzazione del Progetto.	
	Secondo il ragionamento dell’Attore pubblico, il sistematico utilizzo da parte di	
	Microcredito spa delle somme trasferite dalla Fondazione per gli impieghi sopra	
	descritti avrebbe comportato la loro progressiva distrazione fino a raggiungere	
	l’importo quantificato e contestato quale danno erariale. In questo modo, oltre la	
	metà delle risorse ricevute dalla Protezione civile sarebbero state indebitamente	
	distratte per essere destinate a finalità non coerenti con il progetto di microcredito	
	per l’Abruzzo.	
	Sostiene l’Attore pubblico che il divieto di utilizzo del Fondo per spese diverse	
	dalla costituzione di garanzie a favore delle banche erogatrici dei finanziamenti a	
	famiglie ed imprese colpite dal sisma fosse chiaramente esplicitato in tutte le fonti	
	del rapporto instaurato nel 2009 tra Protezione civile e i soggetti della galassia	
	Etimos. Infatti, la Convenzione, non solo poneva con estrema chiarezza il vincolo	
	di destinazione del Fondo ma escludeva categoricamente anche la possibilità che	
	le risorse affidate potessero nel tempo essere progressivamente erose dai costi di	
	gestione. A questo riguardo, l’Attore pubblico ha sostenuto che, in aggiunta ai costi	
	di start-up e di assistenza tecnica quantificati in complessivi € 470.000,00, la	
	Convenzione affidava la sostenibilità economica del progetto ai contributi	
	provenienti dalle stesse banche erogatrici che si sarebbero impegnate a destinare	
	- pag. 15 di 60 -	

	tra lo 0,3% e lo 0,6% alla Fondazione proprio per garantire la sostenibilità di lungo	
	periodo e la copertura delle spese di gestione. L'art. 2, comma 7, del Protocollo	
	Consorzio/Fondazione/Banche del 12.10.2011 prevedeva al riguardo che <i>“per ogni</i>	
	<i>finanziamento erogato per ciascuna delle misure di cui al precedente comma 1, le banche erogatrici</i>	
	<i>come definite al successivo articolo 3 comma 2, destineranno al Fondo: - per i finanziamenti</i>	
	<i>superiori a 18 mesi lo 0,6% sull'importo garantito; - per i finanziamenti inferiori ai 18 mesi lo</i>	
	<i>0,3% sull'importo garantito. Per entrambe le ipotesi di cui sopra, la destinazione al fondo delle</i>	
	<i>somme secondo le suesposte percentuali avverrà secondo modalità e termini da concordare tra la</i>	
	<i>banca erogatrice ed Etimos Foundation, al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del</i>	
	<i>fondo stesso o la copertura delle sue spese di gestione”.</i>	
	La Procura ha evidenziato, ulteriormente, che, sin dall'inizio del progetto, le parti	
	avevano previsto che dopo la fase di avvio lo stesso sarebbe stato portato avanti	
	in massima parte da volontari formati dal soggetto attuatore (già pagato per questa	
	attività con i 470.000 euro iniziali).	
	Infatti, l'art. 6 del menzionato Protocollo Consorzio/Fondazione/Banche del	
	12.10.2011 prevedeva: <i>“2. Negli uffici informativi di cui al suddetto comma uno, sarà</i>	
	<i>presente un gruppo di persone volontarie (di seguito denominati “Volontari”) selezionati e</i>	
	<i>previamente formati nell'ambito del Progetto (di seguito, Referente del Progetto). 3. I Volontari</i>	
	<i>raccoglieranno la necessaria documentazione e valuteranno la sussistenza dei requisiti di cui</i>	
	<i>all'articolo 2, comma 2 in capo ai soggetti interessati, secondo modalità che saranno concordate</i>	
	<i>per iscritto con il Consorzio Etimos. L'attività dei Volontari sarà coordinata dal Referente del</i>	
	<i>Progetto (...). In particolare, i Volontari dovranno in ogni caso previamente consultare il</i>	
	<i>Referente del Progetto prima di assumere iniziative ulteriori e diverse dalle disposizioni e dagli</i>	
	<i>obiettivi ricevuti dal Referente stesso”.</i>	
	Analoghe pattuizioni erano previste nel Protocollo Con-	
	- pag. 16 di 60 -	

sorzio/Fondazione/Microcredito/ Banche del 26.03.2013.

La Procura, pertanto, ha argomentato che l'asserita impossibilità di avvalersi di volontari non potesse giustificare un'arbitraria e unilaterale modifica delle tipologie di spese consentite. A questo riguardo, l'art. 5, comma 10, del Protocollo recitava che *"Il Consorzio Etimos comunicherà tempestivamente al Dipartimento qualunque evento che renda necessaria o utile una modifica del piano di attività e di spesa del progetto di cui all'allegato 1, fermo restando che non potranno essere apportate dal Consorzio stesso varianti al progetto senza la preventiva approvazione del Dipartimento. Si conferma altresì che l'importo previsto per il Consorzio Etimos di € 470.000,00 (quattrocentosettantamila/00) di cui ai commi 7 e 8 non potrà essere incrementato con fondi provenienti dai costi diretti del presente protocollo, che dovranno essere interamente destinati allo svolgimento delle attività"*.

4.2 La Procura si è soffermata anche sulla tempestività dell'azione erariale, aspetto contestato dai convenuti durante la fase preprocessuale.

Ad avviso del requirente, considerato che ai fini del calcolo dei termini è necessario tener conto del periodo di sospensione dei termini di 176 giorni prevista dall'art. 85, comma 4, del d. l. 18 del 17 marzo 2020, l'esordio della prescrizione quinquennale deve farsi risalire alla data di presentazione del conto. È solo a partire da questo momento, infatti, che, attraverso l'esame dei dati e la verifica della documentazione giustificativa l'Amministrazione regionale aveva la possibilità di accertare la regolarità della gestione e l'esistenza di un eventuale debito restitutorio in capo all'agente. A questo riguardo, considerato che il rendiconto finale è stato trasmesso a mezzo PEC in data 12.06.2019, la Procura ha sostenuto la tempestività dell'azione esercitata. Sotto altro profilo, l'Attore pubblico ha osservato che nella fattispecie, venendo in rilievo fatti aventi rilievo penale, ricorrerebbe un'ipotesi di doloso occultamento. Ne deriverebbe che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,

	comma 2, della l. n. 20/1994 la prescrizione decorre dal momento della scoperta	
	del danno, la quale coincide, secondo unanime giurisprudenza, con la data	
	dell'esercizio dell'azione penale. Recando il decreto di rinvio a giudizio la data del	
	21.02.2022, anche in relazione a tale profilo, ad avviso dell'Attore pubblico, non	
	risulterebbe maturato alcun termine di prescrizione.	
	4. 3 L'elemento psicologico.	
	La gestione illecita dei fondi affidati alla Fondazione e a Microcredito sarebbe	
	pienamente addebitabile alle condotte dolose di Nicoletti e Santori. L'analisi delle	
	visure camerali, ad avviso dell'attore pubblico, ha evidenziato che i convenuti	
	hanno ricoperto ruoli apicali per tutto il lungo periodo in cui si sono svolti i fatti	
	d'interesse. Santori e Nicoletti non solo avrebbero sottoscritto la Convenzione e	
	il relativo Protocollo d'intesa ma sarebbero stati anche i soggetti che hanno gestito	
	l'impiego dei fondi nel periodo di attuazione del Progetto. La Procura ha riferito	
	che SANTORI MARCO ha ricoperto: - nella Fondazione (che deteneva il	
	controllo del Consorzio e di Microcredito), la carica di legale rappresentate dal	
	27.10.2009 fino alla sua estinzione in data 6.08.2021; - nel Consorzio le seguenti	
	cariche - Presidente del C.d.A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011; - Consigliere di	
	amministrato dal 3.09.2012 al 19.06.15; - Vice presidente del C.d.A. dal	
	19.06.2016 al 13.10.2017; - Amministratore delegato dal 14.10.2017 fino al	
	6.02.2019; - nella società Microcredito per l'Italia le seguenti cariche - Consigliere	
	di amministrazione dal 29.12.2011 al 27.02.2012 e in successivi altri periodi;- Vice	
	Presidente del C.d.A. dal 24.06.2013 al 17.10.2017; - Amministratore delegato dal	
	27.02.2012 al 17.10.2017.	
	NICOLETTI PAOLO ha ricoperto: - nel Consorzio Etimos le seguenti cariche: -	
	Vicepresidente del C.d.A. dal 30.05.2008 al 13.05.2011; - Presidente del C.d.A. e	
	- pag. 18 di 60 -	

	Amministratore delegato dal 13.05.2011 al 31.10.2017; - Amministratore delegato	
	dal 31.10.2017 al 6.02.2019; - in Microcredito per l'Italia la carica di Presidente del	
	C.d.A. dal 29.11.2011 al 2.10.2018.	
	I convenuti, avendo ricoperto per quasi tutto il periodo di vigenza della	
	Convenzione cariche apicali della Fondazione, del Consorzio e di Microcredito,	
	sono stati i veri e propri domini dell'intera vicenda.	
	In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Nicoletti, a	
	nulla rileverebbe che lo stesso sia cessato dalle cariche pochi mesi prima della	
	scadenza della Convenzione: gli accertamenti della Gdf e della consulente della	
	Procura di Padova dimostrerebbero che già alla data del 31.03.2018, quando era	
	ancora vigente la Convenzione e Nicoletti ricopriva ancora le cariche di presidente	
	del Cda in Microcredito e di amministratore delegato nel Consorzio, gli ammanchi	
	del Fondo avevano raggiunto l'importo € 2.446.896,00.	
	Le condotte distrattive sono state poste in essere nella piena coscienza e volontà	
	di operare una gestione del Fondo in violazione degli obblighi assunti con la	
	sottoscrizione della Convezione. A questo fine, la Procura, nel proprio libello,	
	evidenzia numerose operazioni estranee alle finalità da perseguire:	
	a) le operazioni di acquisto delle quote societarie di 2pay Imel spa, Sociale @fare	
	srl e Alce nero spa con l'evidente estraneità alle finalità del Progetto e il palese	
	conflitto d'interessi in cui versava Santori considerato che si trattava di società	
	all'interno delle quali egli rivestiva la carica di componente del consiglio di	
	amministrazione; b) le ordinarie spese di gestione della società Microcredito spa	
	(costituita con l'apporto patrimoniale del Fondo) ricomprendono anche quelle	
	sostenute per il pagamento dei compensi spettanti agli odierni convenuti in qualità	
	di componenti dell'organo di amministrazione e per la copertura delle perdite di	
	- pag. 19 di 60 -	

	esercizio; c) la sistematica violazione dell’obbligo di rendicontazione semestrale	
	alla Protezione Civile (e poi alla Regione Abruzzo); d) il carattere evasivo delle	
	informazioni fornite alla Regione Abruzzo e alla GdF nel corso delle indagini volte	
	alla ricostruzione della vicenda e) il carattere fittizio e le incongruenze tra il	
	prospetto inviato dalla Fondazione alla Regione Abruzzo in data 30.09.2015 da un	
	lato, e il prospetto inviato dalla Microcredito spa alla GdF in data 11.02.2016; f)	
	l’intervenuta condanna di Santori e Nicoletti, con sentenza n. 721/2023, per il	
	reato di peculato p. e p. dall’art. 314 c. p.	
	Il carattere doloso delle condotte comporterebbe la responsabilità solidale dei	
	convenuti	
	4.4 Il danno	
	L’entità degli ammanchi è stata oggetto di puntuale ricostruzione da parte della	
	consulente della Procura della Repubblica che vi ha proceduto tenendo conto della	
	documentazione raccolta dalla GdF nel corso delle indagini di PG e di quella	
	fornita dalle difese di Santori e Nicoletti imputati nel proc. pen. RGRN 957/2020.	
	Nella II Integrazione della CT, depositata in data 6.04.2023 (doc. 49), la dott.ssa	
	Carlassare quantificava l’importo oggetto di appropriazione in € 2.446.896,00	
	tenendo conto: i) dei dati contenuti nel rendiconto finale inviato in data 12.06.2019	
	dalla Fondazione Etimos alla Regione Abruzzo e alla Protezione Civile; ii) della	
	documentazione acquisita presso la BCC di Roma; iii) dei crediti problematici ed	
	escussioni ancora da pagare (sebbene non supportati da idonea documentazione);	
	iv) dei costi eccedenti la somma di € 470.000,00 destinata dalla Convezione ad	
	assistenza tecnica e start-up; v) degli interessi maturati.	
	L’esistenza di un danno risarcibile, ad avviso della Procura erariale, non sarebbe	
	esclusa dalla confisca disposta in sede penale con la sentenza n. 721/2013. La	
	- pag. 20 di 60 -	

condanna alla pena accessoria della confisca non può essere valutata né ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della l. 20/1994 (*"fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata"*), né ai fini dell'applicazione del principio del *ne bis in idem*. Pur vertendo sui medesimi fatti storici, l'azione avviata dalla Procura e la confisca penale costituiscono strumenti di procedimenti del tutto distinti aventi il primo, finalità restitutorie delle somme indebitamente percepite mentre il secondo, natura di sanzione penale a carattere accessorio destinato a non apportare alcun introito o vantaggio all'Amministrazione danneggiata (cfr. *ex plurimis* C. conti, Sez. Lombardia, n. 144/2017, n. 8/2016 e n. 143/2017; Sez. Piemonte, n. 116/2014; Sez. I app. 256/2011).

Conclusivamente, il danno complessivamente risarcibile a favore della Regione Abruzzo (subentrata al Dipartimento della Protezione civile per effetto della cessazione dello stato di emergenza) ammonterebbe ad **€ 2.446.896,00** oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data del 12.06.2019 (data della presentazione del Rapporto finale) ad oggi.

5. Con memoria depositata in data 25 febbraio 2025, si è costituito il sig. Nicoletti, a mezzo del proprio legale avv. Momaroni. Nella propria memoria la difesa ha sottolineato la complessità della vicenda e l'afflittività del provvedimento di sequestro del 1° giugno 2024, seguito dal congelamento delle disponibilità del dott. Paolo Nicoletti, criticando la posizione assunta dal Pubblico Ministero contabile nella fase cautelare, il quale avrebbe rettificato solo parzialmente i suoi assunti sulla base delle contestazioni della difesa.

Sull'origine della vicenda l'avv. Momaroni ha sostenuto che la stessa ha avuto

	inizio con una segnalazione via PEC del 27 maggio 2015 dalla Regione Abruzzo	
	alla Procura Regionale, alla Sezione Regionale della Corte dei conti dell'Abruzzo e	
	al Dipartimento di Protezione Civile. Sarebbero seguite risposte dal Dipartimento	
	della Protezione Civile che avrebbero confermato la correttezza dell'impianto	
	progettuale di Etimos/Fondazione/MxIT e dell'operato che ne ha dato	
	esecuzione. Nonostante le rassicurazioni fornite, la Guardia di Finanza (GDF) ha	
	richiesto una mole di documentazione ad Etimos/Fondazione/MxIT, fornita	
	puntualmente fino al 14 giugno 2018. Solo il 19 febbraio 2021 la GDF ha inviato	
	alla Procura della Corte dei conti una nota riepilogativa con 82 allegati.	
	La difesa ha sottolineato che l'atto di citazione del PM contabile ricalca quanto	
	presentato nel Ricorso/Invito a Dedurre del 29 maggio 2024, ignorando le critiche	
	e confutazioni documentate dalla difesa.	
	La difesa, infatti, avrebbe operato sempre due puntualizzazioni importanti mai	
	adeguatamente valutate dall'Attore pubblico: 1) che il dott. Nicoletti ha agito sulla	
	base di autorevoli pareri legali, autorizzazioni documentali della Protezione Civile,	
	adempimenti di convenzione e contatti diretti con rappresentanti della Protezione	
	Civile e 2) che la difesa si basa su fatti documentati e atti che costituiscono	
	riscontro unico e documentale.	
	La difesa ha criticato la ricostruzione della vicenda proposta dal PM contabile,	
	evidenziando gli errori e le incongruenze nei quali sarebbe incorso. Ha sottolineato	
	che il progetto di microcredito è stato concepito ed elaborato da Etimos, non dalla	
	Protezione Civile o dal Comitato dei Garanti. Ha poi elencato sei errori	
	fondamentali del PM contabile: 1) Esistenza di un protocollo d'intesa novato e	
	sostituito dalla convenzione "A TRE"; 2) annotazione e registrazione della	
	convenzione "A TRE", non del protocollo d'intesa; 3) vincolo di destinazione delle	
	- pag. 22 di 60 -	

	somme errato; 4) obbligo di restituzione delle somme non previsto dalla	
	convenzione; 5) mancata rendicontazione semestrale alla Protezione Civile; 6)	
	vincolo di destinazione delle somme errato.	
	La difesa ha insistito, contestando anche in questa fase, la giurisdizione della Corte	
	dei conti, sostenendo che la convenzione prevede la competenza del Tribunale	
	civile di Roma per eventuali controversie. Sulla natura delle somme, la difesa ha	
	sottolineato la natura privatistica e non pubblicistiche delle somme impiegate nel	
	progetto di microcredito, derivanti da donazioni e liberalità. Ha insistito	
	sull'effettivo perseguimento delle finalità con le somme private raccolte,	
	sostenendo che il progetto di microcredito sarebbe stata un'iniziativa privata di	
	interesse generale, non pubblico.	
	Per quanto concerne gli obblighi di rendicontazione come indice sintomatico di	
	pubblicità delle somme, come ritenuto dal PM contabile, la difesa ha sottolineato	
	che la rendicontazione periodica prevista dalla convenzione non sarebbe un	
	indicatore di finalità pubblica, ma una prassi comune nei finanziamenti di progetti,	
	sia pubblici che privati.	
	Inoltre, la difesa ha insistito che tutto il progetto doveva essere considerato come	
	un accordo privato tra la Protezione Civile e Etimos, senza alcuna disciplina	
	pubblicistica.	
	La difesa del Nicoletti ha eccepito, inoltre, la sussistenza di un difetto di	
	legittimazione passiva della Regione Abruzzo, in quanto ha sostenuto che la stessa	
	non ha mai formalizzato il passaggio di competenze nella gestione del fondo e non	
	ha mai subito un danno erariale in relazione alla convenzione. La Regione non	
	sarebbe parte del rapporto contrattuale e non avrebbe titolo per chiedere	
	l'adempimento della convenzione.	
	- pag. 23 di 60 -	

	Il PM contabile ha ritenuto la sussistenza di un ammanco di € 2.446.896,00, ma,	
	ad avviso della difesa, le somme sono state utilizzate correttamente e rendicontate.	
	La costituzione di Microcredito per l'Italia è stata necessaria per adeguarsi alla	
	normativa e i costi sopravvenuti sono stati sempre giustificati e rendicontati.	
	La difesa ha, altresì, contestato l'attribuzione della qualifica di Agente Contabile al	
	dott. Nicoletti, sostenendo che non vi sarebbe stato maneggio di denaro pubblico	
	e che il rapporto con la Protezione Civile sarebbe stato di natura privata. Inoltre,	
	la convenzione prevedeva che le somme trasferite diventassero di proprietà di	
	Etimos.	
	La difesa ha ulteriormente criticato la scelta del PM contabile di limitare la	
	responsabilità ai soli Nicoletti e Santori, sottolineando che le decisioni sono state	
	prese collegialmente dagli organi sociali e che non vi sarebbe stata interruzione del	
	nesso di causalità tra delibere e comportamento degli amministratori.	
	La difesa ha ribadito che non vi era alcun obbligo di restituzione e che le somme	
	sono state utilizzate per raggiungere gli obiettivi del progetto, con risultati positivi	
	per il territorio abruzzese.	
	Ha eccepito, anche in questa fase, l'intempestività dell'azione contabile sostenendo	
	che la Procura avrebbe potuto attivarsi molto prima, già dal 2015, e che la data	
	indicata dal PM Contabile come termine di decorrenza della prescrizione non	
	sarebbe corretta.	
	La difesa ha contestato le affermazioni del PM Contabile riguardo alle condotte	
	dolose attribuite a Nicoletti e Santori, sostenendo che le decisioni sono state prese	
	collegialmente e con l'approvazione unanime degli organi di amministrazione,	
	compreso il rappresentante della Protezione Civile. Nella propria memoria ha	
	criticato la quantificazione del danno erariale operata dal PM Contabile, basata	
	- pag. 24 di 60 -	

	sulla consulenza tecnica della dott.ssa Carlassare, e ha sostenuto che i risultati	
	ottenuti dal progetto di microcredito sono stati positivi e vantaggiosi per la	
	comunità abruzzese e che dovrebbero essere presi in considerazione.	
	Ha contestato l'affermazione che i fondi trasferiti dalla Protezione Civile alla	
	Fondazione e al Consorzio non siano stati trasferiti in proprietà, sostenendo,	
	invece, che il trasferimento è avvenuto a titolo di proprietà, come previsto dalla	
	Convenzione.	
	La difesa ha concluso chiedendo di verificare e pronunciare l'insussistenza dei	
	presupposti per l'azione della Procura Contabile, di accertare che non vi è stata	
	alcuna responsabilità erariale da parte del dott. Nicoletti, e di disporre	
	l'archiviazione del procedimento, nonché di disporre la revoca del sequestro	
	conservativo e la condanna della Procura Contabile alle spese.	
	6. Con memoria depositata in data 4 marzo 2025, si è costituito il sig. Santori, a	
	mezzo dei legali avv. Davide Milan, Alvise Arvalli e Alessandro Di Sciascio.	
	Nella ricostruzione dei fatti operata, il convenuto ha ribadito che la vicenda ha	
	avuto origine dal sisma che colpì l'Abruzzo nel 2009, portando alla necessità di	
	interventi urgenti. A questo riguardo, si è soffermato sul fatto che la Protezione	
	Civile stipulò una convenzione con il Consorzio Etimos e la Etimos Foundation	
	per gestire le donazioni private destinate a sostenere le popolazioni colpite. La	
	Fondazione ricevette € 5.000.000,00 di cui € 4.530.000,00 come fondo di garanzia	
	e € 470.000 per spese di assistenza e promozione. Successivamente, venne	
	costituita la società Microcredito per l'Italia Spa (MxIT) per conformarsi alle nuove	
	prescrizioni del Testo Unico Bancario.	
	In primo luogo, il Sartori ha eccepito il difetto di giurisdizione. La difesa ha	
	contestato la giurisdizione del Giudice Contabile, sostenendo che le somme gestite	
	- pag. 25 di 60 -	

	erano da qualificarsi come private e non pubbliche, poiché derivavano da	
	donazioni modali di privati cittadini e non erano iscritte a bilancio pubblico.	
	In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.	
	La difesa ha sostenuto che il diritto al risarcimento si sarebbe prescritto, poiché la	
	prescrizione quinquennale sarebbe decorsa inutilmente. La società Microcredito	
	ha sempre inviato report periodici e informazioni richieste, rendendo trasparente	
	l'utilizzo dei fondi, individuando il 23.12.2018 come termine ultimo dal quale far	
	decorrere la prescrizione.	
	Inoltre, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza e genericità degli	
	addebiti, sotto il profilo che la Procura non avrebbe fornito prove sufficienti della	
	responsabilità erariale di Santori.	
	Nel merito, sulla condotta illecita contestata dalla Procura, la difesa ha contestato	
	le presunte condotte illecite, sostenendo che il trasferimento dei fondi alla	
	Microcredito spa era necessario e legittimo per conformarsi alle nuove norme	
	bancarie. Inoltre, la supervisione della Protezione Civile e della Banca d'Italia	
	avrebbero sempre confermato la trasparenza delle operazioni.	
	Sul vincolo di destinazione delle somme gestite, la difesa ha affermato che il	
	vincolo di destinazione delle somme era regolato dalla Convenzione e non	
	costituiva un atto amministrativo autoritativo. La destinazione dei fondi alla	
	capitalizzazione di Microcredito per l'Italia era necessaria per adempiere agli	
	obblighi della Convenzione.	
	Sull'inadempimento del vincolo di destinazione, la difesa ha sostenuto	
	l'insussistenza di tale inadempimento, poiché le somme sono state utilizzate per	
	garantire i finanziamenti alle popolazioni colpite dal sisma, come previsto dalla	
	Convenzione. In assenza di un atto amministrativo, il vincolo di destinazione	
	- pag. 26 di 60 -	

	dell'utilizzo del fondo concordato tra le parti con i suddetti accordi sarebbe	
	sussumibile all'istituto dell'onere o modus e sul preteso obbligo di restituzione del	
	residuo del fondo di garanzia, la difesa ha affermato che non sussisteva alcun	
	obbligo di restituzione automatica del fondo alla conclusione del progetto. La	
	Regione Abruzzo non avrebbe mai preteso la restituzione del residuo del fondo.	
	La difesa del Santori ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione,	
	in subordine, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito il	
	rigetto delle domande avanzate dalla Procura contabile. Inoltre, ha chiesto la prova	
	per testi e la consulenza tecnica d'ufficio per confermare la media del corrispettivo	
	generalmente applicata agli intermediari finanziari	
	7. All'udienza pubblica del 25 marzo 2025, il Vice Procuratore Generale, dopo	
	aver brevemente ricostruito la vicenda fattuale, ha insistito per le conclusioni come	
	contenute nell'atto introduttivo del giudizio. I difensori dei convenuti, nel	
	confutare le argomentazioni della Procura, si sono riportati alle conclusioni del	
	proprio atto difensivo.	
	Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio concerne l'accertamento	
	della responsabilità dei sigg. Marco Santori e Paolo Nicoletti, in proprio, in quanto	
	amministratori di Etimos Foundation, Consorzio Etimos e Microcredito per	
	l'Italia s.r.l. (già s.p.a.), per il danno erariale arrecato alla Regione Abruzzo, con	
	riferimento al sistematico utilizzo, da parte di Microcredito s.r.l. (già s.p.a.), delle	
	somme trasferite dalla Fondazione per gli impieghi descritti nella parte in fatto,	
	- pag. 27 di 60 -	

	utilizzo che avrebbe comportato la loro progressiva distrazione fino a raggiungere	
	l'importo quantificato e contestato quale danno erariale. In questo modo, oltre la	
	metà delle risorse ricevute dalla Protezione civile sarebbero state indebitamente	
	distratte per essere destinate a finalità non coerenti con il progetto di Microcredito	
	per l'Abruzzo.	
	2. Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare	
	l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da entrambi gli odierni convenuti,	
	chiamati a rispondere quali amministratori delle società che hanno gestito il fondo	
	in questione.	
	L'eccezione, ad avviso del Collegio, deve essere respinta.	
	Occorre, in primo luogo, riassumere i principali fatti di causa.	
	Il progetto denominato “Iniziative di microcredito e microfinanza a favore delle	
	popolazioni colpite del sisma”, Progetto di microcredito, è stato finanziato dal	
	Dipartimento della Protezione Civile, previa approvazione del Comitato dei	
	Garanti (art. 8, comma 2, DPCM n. 3754/2009 e istituito con DPCM n.	
	2874/2009). Il Progetto mirava a facilitare l'accesso al credito da parte di famiglie	
	e piccole/medie imprese colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 ed era alimentato	
	dalle donazioni private raccolte dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile.	
	La disciplina dei rapporti tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del Progetto era	
	contenuta in una Convenzione, sottoscritta in data 23.12.2009, tra il Dipartimento	
	della Protezione Civile, Etimos – Etica Mediocredito Organizzazione e Solidarietà	
	soc. coop. (nel prosieguo, anche “Consorzio Etimos” o “Consorzio”) ed Etimos	
	Foundation Onlus (nel prosieguo, anche “Fondazione”), nonché in un Protocollo	
	d'intesa, anch'esso recante la data del 23.12.2009, sottoscritto dal Dipartimento	
	della Protezione Civile e dal Consorzio. La Convenzione e il Protocollo d'intesa	
	- pag. 28 di 60 -	

	sono stati approvati con decreto dell'08.07.2010, vistati ed annotati dall'Ufficio	
	Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15.07.2010	
	e registrati presso la Corte dei conti il 4.08.2010.	
	Lo scopo del Progetto era l'utilizzo delle somme derivanti dalle donazioni private	
	per realizzare un fondo di garanzia a sostegno del microcredito a favore delle	
	popolazioni colpite dal sisma per contribuire alla ripresa del contesto sociale ed	
	economico dei territori.	
	L'ammontare del progetto era pari ad € 5.000.000,00 di cui: € 4.530.000,00 quale	
	fondo di garanzia; € 250.000,00 per rimborso spese di assistenza tecnica	
	consulenza ed attività di promozione; € 220.000,00 per rimborso spese di start-up,	
	analisi, coordinamento generale nella fase iniziale. In particolare, il fondo di	
	garanzia (di € 4.530.000,00) era finalizzato a favorire l'accesso al credito delle	
	famiglie e delle piccole imprese fungendo, appunto, da garanzia a favore delle	
	banche erogatrici dei finanziamenti, in caso di insolvenza dei soggetti finanziati.	
	Ogni diverso utilizzo del Fondo era espressamente vietato.	
	Il vincolo di destinazione del fondo veniva ribadito anche nel protocollo	
	successivamente stipulato tra Consorzio Etimos, Fondazione Etimos, ABI e	
	Federazione delle banche di credito cooperative Abruzzo e Molise del 10.12.2011	
	nel quale era previsto l'obbligo di costituire un fondo patrimoniale presso Etimos	
	Foundation ONLUS come garanzia a favore delle banche erogatrici per l'eventuale	
	inadempimento dei soggetti finanziati.	
	La convenzione e il relativo protocollo avevano la durata di 9 anni dal 23.12.2009	
	al 22.12.2018. Entro sei mesi dalla scadenza, le parti avrebbero dovuto valutare se	
	rinnovare il rapporto ovvero rendere disponibile il fondo di garanzia al	
	Dipartimento nello stato di fatto e di diritto in cui si trovasse (art. 5 Convenzione).	
	- pag. 29 di 60 -	

	Entro la data prestabilita, quindi, la liquidità residua doveva essere restituita al	
	Dipartimento della Protezione Civile per una somma pari al fondo di garanzia	
	iniziale meno le escussioni degli istituti di credito per le garanzie prestate, le spese	
	di assistenza tecnica e di start-up.	
	Successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 (che ha introdotto	
	novità nella regolamentazione delle società esercenti attività bancaria) il Consorzio	
	Etimos costituiva - con il nulla osta del Dipartimento della Protezione Civile - un	
	nuovo soggetto attuatore denominato “Microcredito per l'Italia spa” che aveva le	
	caratteristiche richieste per essere intermediario, ai sensi dell'art. 106 TUB e per	
	poter gestire il fondo.	
	La società è stata costituita con un capitale sociale di € 1.500.000,00 interamente	
	sottoscritto e versato dall'unico socio Etimos Foundation.	
	In data 26/03/2013, veniva sottoscritto un nuovo accordo per la disciplina dei	
	rapporti tra il Consorzio Etimos, Etimos Foundation, Microcredito per l'Italia spa	
	e le banche operanti nel territorio abruzzese relative al progetto “ Iniziative di	
	Microcredito e Microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma” con il	
	quale veniva mantenuto il vincolo di destinazione sulla dotazione Patrimoniale	
	affidata dal Dipartimento della Protezione Civile alla Fondazione Etimos e	
	confermata la data di scadenza del relativo Progetto.	
	A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2012 (che dichiarava la	
	cessazione dello stato di emergenza) la gestione della convenzione del 23.12.2009	
	passava definitivamente dal Dipartimento della Protezione Civile alla Regione	
	Abruzzo.	
	Ad avviso del Collegio, al fine di valutare la sussistenza della giurisdizione, riveste	
	fondamentale importanza l'analisi sia della convenzione sottoscritta in data	
	- pag. 30 di 60 -	

	23.12.2009 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della	
	Protezione Civile, Etimos Foundation e Consorzio Etimos soc. coop., che del	
	Protocollo d'intesa sottoscritto in data 23.12.2009 tra Presidenza del Consiglio dei	
	ministri - Dipartimento della Protezione civile e Consorzio Etimos soc. coop. in	
	qualità di soggetto attuatore (cui successivamente è subentrata Microcredito per	
	l'Italia impresa sociale spa), ma anche del nuovo accordo del 26/03/2013 per la	
	disciplina dei rapporti tra il Consorzio Etimos, Etimos Fondation, Microcredito	
	per l'Italia spa e le banche operanti nel territorio abruzzese relative al progetto	
	“Iniziative di Microcredito e Microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal	
	sisma”.	
	Non vi è dubbio che, in forza dei menzionati atti, il Dipartimento della Protezione	
	Civile ha affidato alla Fondazione e al Consorzio la realizzazione del Progetto di	
	microcredito disciplinando, al contempo, le modalità di utilizzo delle risorse	
	assegnate attraverso una serie di vincoli e di obblighi a carico dei soggetti attuatori.	
	In base alle menzionate fonti negoziali: le risorse assegnate dalla Protezione civile	
	pari ad € 5.000.000,00 avrebbero dovute essere utilizzate esclusivamente per la	
	realizzazione di un progetto di microcredito a favore delle popolazioni colpite dal	
	sisma e per sostenere le relative spese di start-up e di assistenza tecnica (cfr.	
	Convenzione: Premesse, art. 2, 3, 6 e 7; Protocollo d'intesa: Premesse, art. 2, 3, 5,	
	6).	
	Come sostenuto dall'Attore pubblico e come facilmente evincibile dai documenti	
	versati in atti, il vincolo di destinazione non è venuto meno né a seguito del	
	trasferimento delle somme dalla Fondazione Etimos al Consorzio Etimos, né per	
	effetto del subentro da parte di Microcredito per l'Italia s. r.l. (già s.p.a.).	
	Quanto al primo profilo, è agevole rinvenire negli atti di causa che la provvista	
	- pag. 31 di 60 -	

	transitata definitivamente al consorzio Etimos fosse la medesima che la Protezione	
	Civile aveva rimesso alla Fondazione Etimos, in esecuzione di quanto	
	espressamente previsto dalla Convenzione.	
	Quanto al secondo profilo, l'avvicendamento tra Consorzio Etimos e	
	Microcredito, avvenuto nel 2013, restava subordinato, secondo quanto previsto	
	dal nulla-osta rilasciato dal Dipartimento della Protezione Civile in data	
	03.01.2012, all'espressa condizione che il fondo mantenesse il vincolo di	
	destinazione originario e che il suo impiego continuasse ad essere regolamentato	
	da tutto quanto previsto dalla convenzione del 23.12.2009. Infatti, non vi è dubbio	
	che il nulla-osta della Protezione Civile si è reso necessario per assecondare una	
	modifica della Convenzione che riguardava unicamente il profilo soggettivo	
	(mutamento del soggetto attuatore) resasi indispensabile in conseguenza del	
	mutato quadro normativo sui requisiti degli intermediari finanziari, continuando	
	per il resto a doversi rispettare il vincolo di destinazione originario.	
	L'espressa previsione che l'utilizzo del fondo fosse totalmente vincolato allo scopo	
	suddetto risultava in moltissimi articoli degli atti negoziali sottoscritti: all' art. 6	
	della Convenzione dove si prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di	
	abuso da parte del Consorzio e della Fondazione: all'art. 4.10 che prevedeva che	
	la Fondazione contabilizzasse i fondi destinati alla realizzazione del progetto nelle	
	poste patrimoniali quali fondi vincolati; all'art. 1.7 del Protocollo per la disciplina	
	dei rapporti, dove si indicava che la Dotazione Patrimoniale del Fondo veniva	
	depositata da Etimos Foundation in conti correnti presso alcune banche tesoriere,	
	in cui la predetta Dotazione Patrimoniale restava vincolata al perseguimento degli	
	obiettivi del comma 1 (Fondo patrimoniale finalizzato a favorire l' accesso al	
	credito); infine, per il fatto che le stesse spese dovevano, per espressa previsione,	
	- pag. 32 di 60 -	

	essere puntualmente rendicontate e potevano essere pagate solo se effettivamente	
	sostenute e direttamente collegate all'oggetto del Protocollo di intesa.	
	Il vincolo di destinazione, d'altro canto, è stato ulteriormente ribadito nelle fasi	
	attuative del Progetto e, in particolare, nel Protocollo per la disciplina dei rapporti	
	tra il Consorzio Etimos, la Fondazione, ABI e Federazione della banche di credito	
	cooperativo Abruzzo e Molise del 12/10/2011 e nel Protocollo del 26.03.2013 nel	
	quale si legge che il fondo costituito dalle somme messe a disposizione dalla	
	Protezione civile (dotazione patrimoniale) era di € 4.530.000,00 , destinati per €	
	500.000,00 a copertura di finanziamenti per il target famiglia, per € 3.530.000,00	
	a copertura di finanziamenti per il target “Micro e piccole imprese e liberi	
	professionisti” e per i restanti € 500.000,00 a copertura di finanziamenti per il	
	target “cooperative e imprese sociali”. Nelle suddette convenzioni si ribadiva che	
	il fondo poteva essere utilizzato soltanto a garanzia dell’inadempimento dei	
	soggetti finanziati rientranti nelle categorie menzionate; le somme destinate alla	
	costituzione del Fondo di garanzia erano pari ad € 4.530.000.00 (cfr. Convenzione	
	art. 4; Protocollo d’intesa art. 5); mentre, le spese di start-up, analisi coordinamento	
	generale nella fase iniziale erano <i>“fissate in € 220.000,00 (duecentoventimila/00). Sarà</i>	
	<i>comunque compito del Consorzio, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 11 e all’art. 7</i>	
	<i>assicurare la corretta gestione finanziaria del fondo per tutta la durata della convenzione.</i>	
	<i>L’importo di cui al presente comma sarà oggetto di fatturazione da parte del Consorzio Etimos”</i>	
	(art. 5, comma 7, Protocollo d’intesa), analogamente disponeva l’art. 4 della	
	Convenzione; le spese per assistenza tecnica, consulenza e attività di promozione	
	erano “fissate complessivamente in una somma pari ad € 250.000,00	
	(duecentocinquantomila/00)” (art. 5, comma 7, Protocollo d’intesa), analogamente	
	disponeva l’art. 4 della Convenzione; la Fondazione avrebbe dovuto contabilizzare	
	- pag. 33 di 60 -	

	i fondi ricevuti inizialmente tra le attività a “depositi bancari” e tra le passività a	
	“patrimonio vincolato”; la dazione avrebbe dovuto diminuire la propria	
	disponibilità di banca e iscrivere tra le proprie attività un credito verso il soggetto	
	attuatore (art. 4, comma 10, Convenzione); il soggetto attuatore, ricevute le somme	
	dalla Fondazione era obbligato a gestire il fondo di garanzia secondo i normali	
	principi di tesoreria (art 4.9 della Convenzione), a darne adeguata rappresentazione	
	nell'attivo dello Stato patrimoniale (art. 4.11 della Convenzione) destinandolo	
	esclusivamente alla popolazione colpita dal sisma; le spese dovevano essere	
	puntualmente rendicontate con cadenza periodica (con report semestrali) e alla	
	conclusione del Progetto (con Rapporto finale) (cfr. art. 8 della Convenzione); la	
	convenzione e il relativo protocollo avevano la durata di 9 anni dal 23.12.2009 al	
	22.12.2018; entro sei mesi dalla scadenza le parti avrebbero dovuto valutare se	
	rinnovare il rapporto ovvero retrocedere al Dipartimento le somme non utilizzate	
	rendendo disponibile il fondo di garanzia nello stato di fatto e di diritto in cui si	
	trovava (art. 5 della Convenzione). Entro la data del 22.06.2019, quindi, la liquidità	
	residua doveva essere restituita al Dipartimento della Protezione Civile (cui è su-	
	bentrata - al cessare dell'emergenza - la Regione Abruzzo) per una somma pari al	
	fondo di garanzia iniziale al netto delle escussioni degli istituti di credito per le	
	garanzie prestate, delle spese di assistenza tecnica e di start-up consentite nel limite	
	di € 470.000,00 (€ 220.000,00 + € 250.000,00).	
	Sulla base di tali molteplici indici risulta pacifica, ad avviso del Collegio, la natura	
	pubblica dei fondi gestiti dal Consorzio Etimos e, successivamente da	
	Mediocredito per l'Italia s.r.l. (già s.p.a.) e, di conseguenza, quindi, sussiste la	
	giurisdizione contabile.	
	Trattasi, infatti, di somme raccolte dalla Protezione Civile nell'ambito della propria	
	- pag. 34 di 60 -	

	attività istituzionale. Come ben evidenziato dall'attore pubblico, l'art. 5, comma	
	1, dell'OPCM n. 3753 del 6.04.2009 e ss. mm. ii. stabiliva che il DPC era stato	
	<i>“autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni e atti di liberalità da destinare</i>	
	<i>all'attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalità. Più in particolare il</i>	
	<i>Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza,</i>	
	<i>per assicurare ogni possibile tipo di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi</i>	
	<i>calamitosi”</i> . Pertanto, non può non condividersi l'affermazione della Procura che	
	sostiene che una volta introitate al bilancio dello Stato, le somme provenienti dalle	
	donazioni hanno assunto sicuramente natura pubblica e, in tale veste, erano	
	necessariamente destinate alla realizzazione delle finalità individuate dallo stesso	
	Dipartimento della Protezione Civile nell'esercizio delle funzioni assegnate dalla	
	normativa emergenziale. I fondi erano destinati al perseguimento di uno specifico	
	interesse pubblico (individuato palesemente dal DPC nel sostegno alle popolazioni	
	colpite dal sisma e nella ricostituzione del tessuto economico e sociale dei territori)	
	e non potevano essere impiegati per finalità differenti. Inoltre, non vi è dubbio che	
	i fondi erano soggetti a specifici obblighi di rendicontazione periodica (con	
	cadenza semestrale) e ad una rendicontazione finale.	
	La sussistenza della giurisdizione va valutata, pertanto, sulla base della domanda,	
	che, in aderenza alla costante giurisprudenza, nel caso sottoposto all'esame del	
	Collegio, prospetta il rapporto di servizio tra il DPC e il soggetto attuatore, con la	
	conseguente giurisdizione contabile, in capo al privato percettore e gestore di	
	contributi pubblici, a prescindere dal titolo della gestione del pubblico denaro. Tale	
	rapporto si configura in termini di relazione funzionale rispetto ad un programma	
	imposto dalla p.a.	
	Al riguardo la Sezione ritiene, in linea con i principi desumibili dalla giurisprudenza	
	- pag. 35 di 60 -	

delle Sezioni Unite riguardanti i contributi, che sussista la giurisdizione contabile

in considerazione della natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie

impiegate e del danno derivante. L'esistenza di un rapporto di servizio, secondo

una giurisprudenza ormai consolidata, si verifica ogni qualvolta un soggetto venga

investito del compito di partecipare ad un'attività dell'amministrazione,

indipendentemente dalla natura (pubblica o privata, fisica o giuridica) del soggetto

stesso e dalla fonte della sua investitura, che può derivare non solo da un

provvedimento o da un contratto, ma anche da un mero fatto. È opportuno

sottolineare che la normativa di settore è finalizzata a garantire il risarcimento del

danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e nuocendo

all'intera collettività, deve necessariamente trovare ristoro nell'interesse superiore

della comunità.

La giurisdizione contabile, pertanto, sussiste ogni qualvolta che tra l'autore del

danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiato si possa ravvisare un

rapporto non solo di impiego in senso stretto, ma di servizio. Questo rapporto si

intende come una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto

nell'apparato organico dell'ente, rendendolo compartecipe delle attività di

quest'ultimo, anche se in via temporanea. Il rapporto di servizio è implicitamente

riconoscibile ogni qualvolta un soggetto, anche privato, sia vincolato alla gestione

di denaro pubblico (o di beni) secondo un programma imposto dalla pubblica

amministrazione (*cfr. SS.UU., sent. 22513 del 20 ottobre 2006; SS.UU., ord. 4511 del*

1° marzo 2006; a conferma di Corte dei conti, Sez. Molise, sent. 234 del 7 ottobre 2002; Sez.

Terza, sent. 512 del 18 novembre 2003; Sez. Seconda, sent. 125 del 20 marzo 2006).

L'instaurazione del rapporto di servizio è correlata anche all'attività di chi,

disponendo della somma erogata in modo diverso da quanto preventivato o

realizzando i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione. Infatti, poiché la responsabilità si fonda sulla distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che rispondano sia il soggetto (società, associazione, ente) che ha assunto la gestione, sia i soggetti (persone fisiche) che hanno materialmente distratto i fondi.

In conclusione, per radicare la giurisdizione contabile è sufficiente valutare se quest'ultima presenti caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo patrimonio conservi i connotati pubblicistici indispensabili per la giurisdizione contabile e che, correlativamente, coloro che agiscono per essa e incidono su quel patrimonio rientrino nel novero dei soggetti ai quali tale giurisdizione si estende.

A questo riguardo, questo Collegio non può non rinviare ai numerosi passaggi contenuti nella sentenza n. 721/2023 del Gip del Tribunale di Padova, versata in atti, che si è pronunciata ampiamente sulla natura pubblicistica del Fondo gestito e sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio da parte di coloro che lo hanno gestito, riconoscendo nei loro confronti, infatti, il reato di peculato, ex art. 314 c.p. e, per l'effetto, disponendo la condanna alla pena di anni 3 di reclusione con applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per una durata pari alla pena principale.

Pertanto, è incontestabile la sussistenza del rapporto di servizio, nonché della giurisdizione contabile, in virtù della percezione e gestione di contributi aventi natura oggettivamente pubblica con l'espressa finalizzazione alla soddisfazione di un bisogno primario della collettività regionale.

Infatti, con riferimento alla percezione di contributi pubblici, la Corte di cassazione ha affermato che si configura un rapporto di servizio tra la pubblica

amministrazione erogatrice di un contributo e i soggetti privati, in quanto

l'erogazione del contributo è *“strettamente legata all'effettività della relativa realizzazione,*

costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Il

beneficiario è pertanto vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato,

a tale stregua assumendo, nell'ambito di un ‘rapporto di servizio’ non ‘organico’ bensì funzionale,

il ruolo di compartecipe ... dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato

alla realizzazione del pubblico interesse” (cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 21297/2017).

Come già ampiamente illustrato da questa Sezione (cfr. sent. n. 122/2015, alla cui

motivazione si rinvia), *“la giurisdizione contabile per responsabilità amministrativa è*

fondata, ..., sulla ‘distrazione’ di fondi dalla finalità loro propria, distrazione realizzatasi anche

mediante ‘illegittima percezione’ degli stessi”, in quanto viene in tal modo ad essere

frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione.

Nel caso, come quello di specie, in cui beneficiaria e gestore del contributo sia una

persona giuridica, per effetto degli atti dei suoi organi, detto rapporto si estende

anche a questi ultimi e, quindi, agli amministratori (cfr., per tutte, *Sez. II App. n.*

587/2016).

Al riguardo, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, l'amministratore di una

società privata destinataria di fondi pubblici, rispetto alla quale si prospetti una

condotta di indebita appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla

responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti. Ciò in

quanto la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del

programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio. In tal caso

“la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto

organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione

dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di

referimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere -facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano - di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati” (cfr. Corte di cassazione, SS.UU., sent. n. 295/2013).

3. Il Collegio ritiene, altresì, priva di fondamento l’eccezione di nullità dell’atto di citazione prospettata dal convenuto Santori per indeterminatezza e genericità degli addebiti, evidenziando che la Procura non avrebbe fornito prove sufficienti della responsabilità erariale a suo carico.

L’art. 86, comma 2, c. g. c., invero, nel definire il contenuto dell’atto di citazione, richiede che siano adeguatamente esposti gli elementi strutturali dell’ipotizzata responsabilità sul piano sia oggettivo che soggettivo, disponendo, tra l’altro, alla lett. e) che tale atto deve contenere “l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Ai sensi del successivo comma 6, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la citazione è nulla se “*manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. e)*”. Sulla base del regime delle nullità disciplinato dal codice di giustizia contabile può ravvisarsi “*una lesione del diritto di difesa, sanzionato con l’invalidazione dell’atto, solo quando la editio actionis difetti degli oggetti indispensabili per la stessa individuazione del thema decidendum, impedendo un’utile instaurazione del giudizio*”, con la conseguenza che sussiste la nullità dell’atto di citazione “*solo allorquando, per grave imprecisione dell’atto, il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale e non possa quindi validamente resistere alle pretese attoree*” (cfr. Corte dei conti, Sez. prima centrale di appello, sent. n. 342/2020).

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’atto di citazione abbia compiutamente narrato i fatti e indicato gli elementi, sia oggettivi che soggettivi (comportamento

	distrattivo degli obblighi assunti, elemento soggettivo e danno arrecato), sui quali	
	si fonda l’asserita responsabilità.	
	Pertanto, il convenuto Santori è stato posto in condizione di conoscere i termini	
	della domanda e di svolgere le proprie difese, con conseguente esclusione della	
	nullità dell’atto di citazione.	
	4. La Procura erariale, nel corso della discussione orale, ha eccepito, inoltre, la	
	nullità dell'atto di costituzione del convenuto Nicoletti, per violazione del	
	principio di sinteticità sancito dall’art. 5 del Codice di Giustizia Contabile.	
	Ad avviso del Collegio, l’eccezione deve essere rigettata.	
	L’innovativa disposizione di cui al richiamato articolo 5 (“Dovere di motivazione	
	e sinteticità degli atti”), prevede, infatti, che “1. <i>Ogni provvedimento decisorio del giudice</i>	
	<i>e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati. 2. Il giudice, il pubblico ministero e le</i>	
	<i>parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.</i>	
	L’obbligo di redazione degli atti processuali in modo “ <i>chiaro e sintetico</i> ” è stato,	
	quindi, espressamente imposto non solo al giudice e al pubblico ministero, ma	
	anche alle parti private.	
	Trattasi di principio generale di immediata applicazione nel processo contabile, sia	
	di primo grado che d’appello.	
	L’introduzione del principio di sinteticità nel codice di giustizia contabile si pone	
	in continuità con quanto previsto nel codice del processo amministrativo (c. p. a.)	
	del 2010 il cui articolo 3, comma 2, ha collocato, tra i principi generali, quello di	
	“ <i>sinteticità</i> ”, sotto forma di dovere sia delle parti, che del giudice di redigere gli atti	
	in maniera chiara e sintetica, mentre il successivo articolo 26, comma 1, impone al	
	giudice, in sede di liquidazione delle spese, di considerare, a tal fine, anche la	
	violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.	
	- pag. 40 di 60 -	

Benché tale principio non sia stato tipizzato nel codice di procedura civile, anche

la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte affermato che la sinteticità

degli atti processuali introdotta nel giudizio amministrativo con l'articolo 3,

secondo comma, del c. p. a. *«esprime un principio generale del diritto processuale, destinato*

ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio

di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e,

per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.

La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava

l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi

dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne

impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo

svolgimento del contraddittorio processuale» (v. Cass. sent. n. 21297/2016).

Tanto che il mancato rispetto del canone della sinteticità e della chiarezza

espositiva è ritenuto pregiudicante il primario obiettivo del processo di assicurare

un'effettiva e celere tutela, in aderenza ai principi del giusto processo di cui

all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione ed in coerenza con l'articolo

6 CEDU.

Inoltre, l'esigenza della concisione travalica i confini dell'ordinamento processuale

italiano (cfr. *le istruzioni pratiche relative ai ricorsi ed alle impugnazioni adottate, il*

15/10/2004 e modificate il 27/1/2009, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea).

La chiarezza e la sinteticità espositiva rappresentano, quindi, *«l'adempimento di un*

preciso dovere processuale» (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 17698/2014 e n. 17178/2014).

Tuttavia, nell'ambito del processo contabile, non è prevista una specifica sanzione

processuale per la violazione del dovere di sinteticità. La mancanza di tale specifica

sanzione non rende, tuttavia, l'art. 5 c. g. c. un enunciato dotato di una efficacia

	meramente esortativa, esente da conseguenze per le eventuali condotte non	
	congruenti.	
	Ad avviso del Collegio, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo	
	5 c. g. c., integra, invece, uno strumento, a carattere imperativo, di conformazione	
	delle iniziative in ogni segmento del processo e, al contempo, un fondamentale	
	parametro di valutazione delle condotte processuali. In questa prospettiva, il	
	canone della sinteticità e quello ancillare della chiarezza si impongono come indici	
	per esaminare il rispetto di vincoli modali, posti all'esercizio delle prerogative	
	processuali.	
	Pertanto, occorre valutare la condotta processuale del convenuto Nicoletti alla luce	
	dei suddetti indici.	
	Nel caso specifico, questo Collegio non può non rilevare che la vicenda sottoposta	
	all'esame risulta caratterizzata da una complessa ricostruzione fattuale articolata in	
	oltre un decennio, dalla presenza di numerosi aspetti di rilievo giuridico e dalla	
	necessità di caratterizzare la modalità di gestione dei fondi affidati al Consorzio	
	Etimos prima a Microcredito poi, oggetto di approfondimenti nel parallelo	
	giudizio penale.	
	Pertanto, rapportando il contenuto della comparsa di costituzione in giudizio del	
	Nicoletti alla complessa ed articolata fase preprocessuale (si veda, al riguardo, il	
	decreto n. 87 del 3/06/2024 del Presidente della Sezione Giurisdizionale Abruzzo	
	di accoglimento della domanda cautelare formulata in sede di invito a dedurre, l'	
	ordinanza n. 10/2024 del 4/09/2024, di conferma del decreto presidenziale e la	
	successiva ordinanza n. 11/2024 del 21.10.2024, che ha deciso sul reclamo	
	proposto dal Nicoletti all'ordinanza di conferma della misura cautelare richiesta)	
	un'eventuale declaratoria di inammissibilità/nullità della memoria di costituzione	
	- pag. 42 di 60 -	

	risulterebbe una misura scompensata, eccessivamente penalizzante per la parte	
	privata rispetto a un contesto evidentemente complesso ed afflittivo per il	
	Nicoletti.	
	In definitiva, nella specifica situazione oggetto di esame, le ragioni contenute nella	
	memoria di costituzione, per come diffusamente esposte ed articolate al fine di	
	esporre tutti i fatti e di controdedurre alle considerazioni dell’Attore pubblico, non	
	appaiono in contrasto con il principio della sinteticità degli atti, ma rispondono	
	all’esigenza di ripercorrere le innumerevoli e complesse fasi preprocessuali.	
	5. Va altresì respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, prospettata	
	dal convenuto Nicoletti, che sostiene che la Regione Abruzzo non avrebbe subito	
	alcun danno erariale in relazione ad una Convenzione rispetto alla quale non	
	sarebbe mai subentrata e, quindi, sarebbe rimasta “terza estranea”.	
	Come già affermato dall’Attore pubblico, è avvenuto che, a seguito dell’entrata in	
	vigore del decreto-legge n. 83/2012 (che dichiarava la cessazione dello stato di	
	emergenza), la gestione della convenzione del 23.12.2009 e del relativo Fondo è	
	passata dal Dipartimento della Protezione Civile alla Regione Abruzzo.	
	Ne consegue che, ad avviso del Collegio, dal quadro normativo delineato, non può	
	che desumersi il fatto che la gestione dell’originaria convenzione del 2009 è passata	
	definitivamente alla Regione Abruzzo, divenendo l’Amministrazione di	
	riferimento. Resta pertanto irrilevante, alla luce della citata normativa, la	
	circostanza che la Regione Abruzzo non sia formalmente subentrata nella	
	gestione, non approvando l’operato dei convenuti, in quanto occorre considerare	
	che il passaggio previsto ex lege delle competenze individua, comunque, la	
	Regione Abruzzo quale Amministrazione danneggiata che, invece, ha	
	prontamente segnalato la vicenda alla Procura contabile e formalmente non ha	
	- pag. 43 di 60 -	

accettato la rendicontazione finale.

Pertanto, la suddetta Amministrazione va ritenuta passivamente legittimata nel giudizio di responsabilità amministrativa e permane l'interesse ad agire del PM contabile in capo ad essa.

6. Entrambi i convenuti hanno, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno, ex art. 2 della legge 20/1994, che decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla data di scoperta del danno.

La difesa del convenuto Santori sostiene che il diritto al risarcimento si sarebbe prescritto, dal momento che la società Microcredito ha sempre inviato report periodici e informazioni richieste, rendendo trasparente l'utilizzo dei fondi ed ha individuato nella data di scadenza della Convenzione, 23.12.2018, il termine dal quale far decorrere la prescrizione. Sostanzialmente, negli stessi termini, argomenta il convenuto Nicoletti, il quale ritiene tardiva e prescritta l'azione di responsabilità erariale, atteso che la Procura avrebbe potuto attivarsi molto prima, già dal 2015, anno della prima segnalazione alla Procura contabile e che la data indicata dal PM come termine di decorrenza della prescrizione non sarebbe corretta. A questo riguardo l'Attore pubblico sostiene, invece, che l'esordio della prescrizione debba farsi risalire alla data di presentazione del conto finale alla Regione Abruzzo, vale a dire il 12/06/2019, considerando che, ai fini del calcolo dei termini, sarebbe necessario tenere anche conto del periodo di sospensione dei termini di 176 giorni prevista dall'art. 85, comma 4, del d. l. 18 del 17 marzo 2020.

È solo a partire da questo momento, infatti, che, attraverso l'esame dei dati e la verifica della documentazione giustificativa, l'Amministrazione regionale aveva la possibilità di accertare la regolarità della gestione e l'esistenza di un eventuale

	debito restitutorio in capo all'agente. Sotto altro ulteriore profilo, l'Attore pubblico	
	osserva che nella fattispecie, venendo in rilievo fatti aventi rilievo penale,	
	ricorrerebbe un'ipotesi di doloso occultamento. Ne deriverebbe che, ai sensi di	
	quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, la prescrizione	
	decorrerebbe dal momento della scoperta del danno, che coincide, secondo	
	unanime giurisprudenza, con la data dell'esercizio dell'azione penale, vale a dire il	
	21.02.2022, data del decreto di rinvio a giudizio.	
	Al riguardo, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi sia prova	
	dell'occultamento doloso da parte dei convenuti, atteso che l'attività della	
	Fondazione Etimos, del Consorzio Etimos e di Mediocredito per l'Italia s.r.l. si è	
	svolta con la partecipazione del consigliere delegato del Dipartimento di	
	Protezione Civile alle sedute assembleari dei suddetti soggetti e della Banca d'Italia,	
	quale autorità vigilante.	
	Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti, il doloso occultamento	
	non coincide infatti con la semplice realizzazione dolosa del danno, ma richiede	
	una condotta ulteriore, specificamente finalizzata a impedire la conoscenza del	
	danno stesso. Questa condotta deve essere preordinata a mascherare la	
	conseguenza oggettiva dell'illecito, ovvero il danno erariale con un	
	comportamento volto al raggirio, astuto, teso con atti commissivi al	
	nascondimento, e che lasci trasparire l'intenzionalità.	
	Per tutte le motivazioni sopra esposte, manca, nel caso di specie, quel <i>quid pluri</i>	
	rispetto alla mera condotta dolosa ritenuto necessario dalla giurisprudenza al fine	
	di configurare l'occultamento doloso.	
	Orbene, con l'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 che prevede che <i>"il diritto al risarcimento</i>	
	<i>del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il</i>	
	- pag. 45 di 60 -	

fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”, il

legislatore ha stabilito la decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, facendo salvo il principio della conoscenza effettiva soltanto in caso di occultamento doloso.

Tanto premesso, allora, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, tenuto conto che nel caso di specie non è rinvenibile un doloso occultamento, il diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

Tale termine, infatti, specularmente a quanto previsto dall’articolo 2935 e dall’articolo 2941 numero 8 c.c., decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (*Cass. ord. 29328/2024; Cass. ord. 1263/2012*), rilevando quale impedimento alla decorrenza le sole cause giuridiche e non impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto (*ex multis Cass. 40104/2021; Cass. 14.193/2021; Cass. 20.907/2017*).

La giurisprudenza contabile è concorde nell’affermare che *l’exordium praescriptionis* nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si ‘esteriorizza’, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., *ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019*), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l’Erario. Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di “conoscibilità obiettiva del danno” l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (*cfr. Cass. 5913 del 2000*); ciò

	al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso	
	danneggiato e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato	
	incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (<i>Cass. 2645 del 2003</i>)» (<i>così Sez. III</i>	
	<i>Appello, n. 18/2020</i>)” (<i>cfr. Sez. giur. Campania, sent. n. 977/2022</i>).	
	Pertanto, l’approccio all’individuazione del <i>dies a quo</i> non si risolve, quindi , nella	
	mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi delle conseguenze lesive del fatto	
	dannoso illecito o dell’inadempimento, come prospettato, invece, dagli odierni	
	convenuti, ma si orienta verso una rigorosa analisi delle informazioni, cui il	
	danneggiato ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuto	
	diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una	
	conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurarsi del	
	giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causalità e le azioni/omissioni	
	rilevanti) e la loro disponibilità in capo allo stesso.	
	Nella fattispecie in esame, poiché i fatti per cui si procede hanno assunto anche	
	rilevanza penale all’esito di complesse indagini, un completo disvelamento del	
	danno causato alla Regione Abruzzo non può ritenersi avvenuto, come	
	prospettato dal convenuto Nicoletti, nel momento in cui, nel 2015, la stessa	
	Amministrazione regionale ha segnalato le criticità per le quali state effettuate le	
	successive acquisizioni documentali da parte degli organi di p.g., in quanto, al di là	
	dell’esistenza delle suddette criticità, l’ammontare delle somme distratte dalle	
	finalità da perseguire non era ancora percepibile nel suo esatto ammontare e	
	necessitava di ulteriori approfondimenti.	
	Per le stesse motivazioni non può accogliersi la prospettazione del convenuto	
	Santori che ha sostenuto che, prima il Consorzio Etimos e, successivamente,	
	Microcredito per l’Italia s.r.l., hanno inviato, per tutta la durata della Convenzione,	
	- pag. 47 di 60 -	

	report periodici concordati ed ulteriori informazioni. Nella documentazione	
	versata in atti non solo non vi è traccia di tali reports periodici ma le comunicazioni	
	inviata prima alla Protezione Civile e, successivamente, alla Regione Abruzzo	
	erano limitate alle informazioni relative alle escussioni pagate, e quindi, trattavasi	
	sempre di informazioni parziali e non complete sulla gestione del suddetto Fondo.	
	Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio	
	che, non ricorrendo un'ipotesi di occultamento doloso del danno, vada applicata	
	la regola della decorrenza della prescrizione da quando il fatto dannoso diviene	
	conoscibile secondo gli ordinari criteri di diligenza (c.d. conoscibilità obiettiva, cfr.	
	Sezione Giurisdizionale Campania n. 476/2019).	
	Pertanto, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va individuato nel	
	momento della conoscibilità oggettiva dei fatti dannosi, poiché il riferimento alla	
	conoscenza effettiva rileva solo nei casi di occultamento doloso, in ossequio al	
	principio generale dell'art. 2935 c.c. che fissa la decorrenza dal giorno in cui il	
	diritto può essere fatto valere.	
	Esclusa quindi l'ipotesi di occultamento doloso, per i motivi sopra esposti, per il	
	decorso della prescrizione nella vicenda in questione bisogna avere riguardo al	
	fatto dannoso, che, ad avviso del Collegio, consiste nella data di presentazione del	
	conto finale alla Regione Abruzzo, vale a dire il 12/06/2019, considerando che, ai	
	fini del calcolo dei termini, sarebbe necessario tenere anche conto del periodo di	
	sospensione dei termini di 176 giorni prevista dall'art. 85, comma 4, del d. l. 18 del	
	17 marzo 2020.	
	È solo a partire da questo momento, infatti, che, attraverso l'esame dei dati e la	
	verifica della documentazione giustificativa l'Amministrazione regionale aveva la	
	possibilità di accertare la regolarità della gestione e l'esistenza di un eventuale	
	- pag. 48 di 60 -	

	debito restitutorio in capo all'agente.	
	In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, questo Collegio ritiene infondata	
	l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di entrambi i convenuti.	
	7. Venendo al merito si evidenzia che, perché si possa parlare di responsabilità	
	amministrativa, è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè che	
	vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto,	
	sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta dei	
	convenuti e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo dei	
	soggetti a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del	
	dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha	
	cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, che sia ravvisabile,	
	nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica	
	delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze	
	pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa	
	risarcitoria di parte attrice.	
	Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria della Procura sia	
	fondata e meriti integrale accoglimento per i motivi di seguito esposti.	
	8. Premesso quanto sopra sussistono, ad avviso del Collegio, tutti i presupposti	
	per l'accoglimento della richiesta di condanna, cioè l'antigiuridicità del danno,	
	attesa la manifesta distrazione delle somme affidate dalla Protezione Civile alla	
	Fondazione Etimos per aver la società beneficiaria, successivamente individuata,	
	operato la gestione del Fondo in violazione degli obblighi assunti con la	
	sottoscrizione della Convenzione, attività che avrebbe dovuto comportare positive	
	conseguenze sul tessuto economico e sociale della Regione e che mirava a facilitare	
	l'accesso al credito da parte di famiglie e piccole/medie imprese colpite dal	
	- pag. 49 di 60 -	

	terremoto del 6 aprile 2009 e il dolo degli odierni convenuti per aver gestito tale	
	Fondo, sottraendosi scientemente agli obblighi pattuiti con la convenzione	
	stipulata con il soggetto promotore e finanziatore del Progetto denominato	
	“Iniziative di microcredito e microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal	
	sisma”.	
	Dall’ esauriente ed accurata documentazione versata in atti, si evincono fatti tutti	
	idonei a configurare il vulnus finanziario.	
	Trattasi di significativo compendio probatorio. A tale intera ed analitica	
	segnalazione può farsi rinvio, ex art. 17, comma 1, disposizioni di attuazione del	
	codice di giustizia contabile (<i>Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione</i>	
	<i>Abruzzo, nn. 131 e 75 del 2017</i>).	
	Gli stessi accertamenti si presentano completi ed attendibili, secondo i principi	
	enunciati dalla giurisprudenza (<i>Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione</i>	
	<i>Molise, n. 206 del 2008; Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 532 del 2008 e 410 del 2005;</i>	
	<i>Sezione 15 giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1789 del 2008; Sezione III giurisdizionale</i>	
	<i>centrale, nn. 2 del 2003 e 178 del 2002</i>).	
	Esatto, quindi, quanto affermato dal pubblico ministero in ordine alla distrazione	
	delle finalità delle risorse pubbliche del Fondo del Progetto denominato “Iniziative	
	di microcredito e microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma”.	
	Invero: sussiste danno per l’ente pubblico innanzi allo sviamento delle funzioni	
	istituzionali per fini diversi da quelli perseguiti dall’ordinamento (<i>Corte dei conti,</i>	
	<i>Sezione I giurisdizionale centrale, n. 307 del 2018</i>); la realizzazione di condotte differenti	
	da quella unicamente consentita, vale a dire la realizzazione di un fondo rotativo	
	di garanzia avente specifica finalità (favorire l’accesso al credito di determinate	
	categorie di soggetti colpite dal sisma del 2009). A titolo esemplificativo meritano	
	- pag. 50 di 60 -	

	di essere evidenziate per il loro carattere distrattivo le seguenti operazioni: acquisto	
	delle quote societarie con l'evidente estraneità alle finalità del Progetto e il palese	
	conflitto d'interessi in cui versava il Santori considerato che si trattava di società	
	all'interno delle quali egli rivestiva la carica di componente del consiglio di	
	amministrazione; ordinarie spese di gestione della società Microcredito spa	
	(costituita con l'apporto patrimoniale del Fondo) che ricomprendevano anche	
	quelle sostenute per il pagamento dei compensi spettanti agli odierni convenuti in	
	qualità di componenti dell'organo di amministrazione e per la copertura delle	
	perdite di esercizio.	
	La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'aver determinato uno	
	sviamento dalle finalità precostituite del finanziamento pubblico costituisce danno	
	ex se, se non altro per aver sottratto quelle risorse a finalità ed a beneficiari diversi,	
	con diverse potenzialità (<i>Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 63 del</i>	
	<i>2017</i>); lo sviamento dalle finalità precostituite del finanziamento pubblico produce	
	danno ex se (<i>Sezione I giurisdizionale centrale, n. 322 del 2014</i>); non può revocarsi in	
	dubbio che essendo stato sostanzialmente disatteso il programma d'investimenti	
	finanziato, l'amministrazione concedente subisca un danno in misura almeno pari	
	all'ammontare dei contributi che si palesano indebitamente erogati (<i>Corte dei conti,</i>	
	<i>Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 393 del 2014</i>); non v'è utilità alcuna in	
	caso di esborso di denaro pubblico non giustificato secondo i parametri fissati dal	
	legislatore (<i>Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 838 del 2011</i>); costituisce	
	pregiudizio la sottrazione di fondi all'attuazione della politica di incentivi rivolti	
	alla nuova imprenditoria in un territorio con rilevanti problematiche occupazionali	
	e di sviluppo; l'esborso di danaro pubblico, infatti, non risulta giustificato secondo	
	i parametri prefissati dal legislatore con la conseguenza che nessuna <i>utilitas</i> può	
	- pag. 51 di 60 -	

ravvisarsi nel conferimento dei fondi alla società convenuta (*Corte dei 17 conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 838 del 2011*); il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio, rende illegittimo il contributo concesso e l'importo relativo costituisce quindi danno per l'amministrazione (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1626 del 2010*); l'indebita percezione di contributi pubblici costituisce sviamento dalle finalità perseguite dall'amministrazione (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 69 del 2014 e 461 del 2010*); l'indebita erogazione di finanziamento pubblico causa la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione (*Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, n. 733 del 2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 100 del 2010; Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 10062 del 2011 e 5019 del 2010*); costituisce danno l'erogazione di somme in direzione e misura tali da privare definitivamente il soggetto danneggiato della concreta utilità derivante dal corretto e pertinente uso del fondo medesimo (*Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 112 del 2013 e 32 del 2007*).

Tutto ciò considerato, deve convenirsi con la Procura regionale sul fatto che gli avvenimenti sottoposti all'esame del Collegio presentano evidenti e gravi irregolarità, tutte confluenti in quella ampia serie già individuata dalla giurisprudenza (*Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione 18 Abruzzo, nn. 112, 96 del 2013 e 415 del 2012; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 280 del 2011*) e costituenti palese e certo sviamento dalle finalità che si dovevano perseguire.

Tali elementi costituiscono, ad avviso del giudicante, le fondamenta e, insieme, adeguata prova del contestato coefficiente soggettivo doloso.

Come più volte affermato, infatti, non vi è dubbio che il fondo era espressamente vincolato alla finalità originariamente concordata e non sia sostenibile nemmeno

	quella "confusione" del patrimonio del fondo con quello della Fondazione Etimos,	
	come sostenuto dagli odierni convenuti, che non ne è divenuta affatto proprietaria,	
	ma lo gestiva, con obbligo di rendiconto e di messa a disposizione del residuo (<i>cf.</i>	
	<i>la stessa dizione della Convenzione "per la gestione dei fondi affidati al consorzio", l'art. 5 comma</i>	
	<i>4 e 8 della Convenzione).</i>	
	Il denaro destinato al Fondo di garanzia non poteva essere utilizzato per le spese	
	di costituzione proprie della società Microcredito per l'Italia spa. Su questo punto	
	vale la pena osservare che il nulla osta alla costituzione della società Mediocredito	
	per l'Italia s.r.l., rilasciato dal DPC, versato in atti, era subordinato al	
	mantenimento del vincolo di destinazione delle somme, per cui non è sostenibile	
	affermare, come hanno ribadito i convenuti, che, visto che la normativa	
	sopravvenuta esigea che si approntasse un soggetto in forma societaria per attuare	
	il progetto, allora le spese relative dovevano ricadere sulle somme in dotazione al	
	Fondo e che questo utilizzo sarebbe stato avallato dal DPC. Come ampliamento	
	accertato, anche in sede penale, la prima affermazione è destituita di fondamento	
	convenzionale e normativo e la seconda è errata, perché implicherebbe un salto	
	logico inaccettabile ritenere che rilasciare il nulla osta alla costituzione di un	
	soggetto societario significasse implicitamente avallare l'utilizzo di fondi vincolati	
	ad altri e diversi fini.	
	L'allocazione delle somme come capitale di rischio della Microcredito per l'Italia	
	spa non era legittima perché eludeva già il vincolo di destinazione e costituiva un	
	presupposto per la successiva sottrazione delle somme allo scopo destinato.	
	L'obbligo di "messa a disposizione " del residuo, contenuto espressamente in	
	convenzione, non poteva che essere inteso proprio come un obbligo restitutorio	
	di fondi, rimasti sempre separati dal patrimonio dell'ente attuatore e della	
	- pag. 53 di 60 -	

	fondazione. Tale somma residua peraltro non poteva nemmeno concretamente	
	essere restituita perché era stata in gran parte erosa dalle spese indebite (la	
	Fondazione Consorzio Etimos è stata dichiarata estinta con provvedimento della	
	Prefettura di Padova del 6.08.2021; Microcredito per l'Italia srl (già spa), posta in	
	liquidazione volontaria dal 2.10.2018, ancor prima della conclusione del Progetto,	
	fissata al 31.12.2018, e della presentazione del relativo rendiconto finale, trasmesso	
	in data 12.06.2019, è sottoposta a liquidazione giudiziale, giusta sentenza del	
	Tribunale di Padova n. 88 del 24.05.2023, nella quale si dà atto che la società ha	
	dichiarato di essere debitrice per oltre 940.000,00 nei confronti di Istituti di credito	
	e di disporre di un patrimonio insufficiente per pagare i debiti).	
	Il giudizio di responsabilità finanziaria, invero, si caratterizza per l'inadempimento	
	di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio, secondo	
	la nozione tracciata da consolidata giurisprudenza richiamata in premessa.	
	Orbene, è evidente che, per le risultanze sopra esposte, palesi, gravi e reiterati	
	appaiono gli illeciti derivanti dai medesimi comportamenti: il fondo è stato	
	destinato a scopi diversi da quelli assentiti.	
	8.1 Le suddette condotte sono state caratterizzate dall'elemento soggettivo del	
	dolo, consistente nella piena coscienza e volontà di operare una gestione del	
	Fondo in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione di tutti gli atti	
	convenzionali. Giova al riguardo menzionare: le operazioni di acquisto delle quote	
	societarie con l'evidente estraneità alle finalità del Progetto e il palese conflitto	
	d'interessi in cui versava Santori considerato che si trattava di società all'interno	
	delle quali egli rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione;	
	le ordinarie spese di gestione della società Microcredito spa (costituita con	
	l'apporto patrimoniale del Fondo) che ricomprendono anche quelle sostenute per	
	- pag. 54 di 60 -	

	il pagamento dei compensi spettanti agli odierni convenuti in qualità di	
	componenti dell'organo di amministrazione e per la copertura delle perdite di	
	esercizio; la sistematica violazione dell'obbligo di rendicontazione semestrale alla	
	Protezione Civile (e poi alla Regione Abruzzo).	
	Per le ulteriori spese si rinvia all'atto di citazione e alla relazione della dott.ssa	
	Carlassare dove sono riportati alcuni esempi di tali utilizzi non consentiti.	
	L'esame delle suddette spese, non coerenti con le finalità previste, dà conto del	
	consapevole mancato rispetto delle finalità che il Fondo intendeva perseguire e,	
	conseguentemente, l'impossibilità di ricondurre le stesse spese ad eventuali	
	sopravvenute difficoltà che avrebbero fatto venire meno la possibilità di perseguire	
	le suddette finalità. Infatti, non solo in avvio del progetto era stato previsto	
	l'importo complessivo di € 250.000,00 per rimborso spese di assistenza tecnica	
	consulenza ed attività di promozione e € 220.000,00 per rimborso spese di start-	
	up, analisi, coordinamento generale nella fase iniziale, ma, successivamente, la	
	convenzione affidava la sostenibilità economica del progetto ai contributi	
	provenienti dalle stesse banche erogatrici che si sarebbero impegnate a destinare	
	tra lo 0,3% e lo 0,6% alla Fondazione proprio per garantire la sostenibilità di lungo	
	periodo e la copertura delle spese di gestione. L'art. 2, comma 7, del Protocollo	
	Consorzio/Fondazione/Banche del 12.10.2011 prevedeva al riguardo che <i>"per ogni</i>	
	<i>finanziamento erogato per ciascuna delle misure di cui al precedente comma 1, le banche erogatrici</i>	
	<i>come definite al successivo articolo 3 comma 2, destineranno al Fondo: - per i finanziamenti</i>	
	<i>superiori a 18 mesi lo 0,6% sull'importo garantito; - per i finanziamenti inferiori ai 18 mesi lo</i>	
	<i>0,3% sull'importo garantito. Per entrambe le ipotesi di cui sopra, la destinazione al fondo delle</i>	
	<i>somme secondo le suesposte percentuali avverrà secondo modalità e termini da concordare tra la</i>	
	<i>banca erogatrice ed Etimos Foundation, al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del</i>	
	- pag. 55 di 60 -	

fondo stesso o la copertura delle sue spese di gestione". A ciò si aggiunga che sin dall'inizio

le parti avevano previsto che dopo la fase di avvio il Progetto sarebbe stato portato

avanti in massima parte da volontari formati dal soggetto attuatore (già pagato per

questa attività con i 470.000 euro iniziali). L'art. 6 del menzionato Protocollo

Consorzio/Fondazione/Banche del 12.10.2011 prevedeva: "2. Negli uffici

informativi di cui al suddetto comma uno, sarà presente un gruppo di persone volontarie (di seguito

denominati "Volontari") selezionati e previamente formati nell'ambito del Progetto (di seguito,

Referente del Progetto). 3. I Volontari raccoglieranno la necessaria documentazione e valuteranno

la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 in capo ai soggetti interessati, secondo

modalità che saranno concordate per iscritto con il Consorzio Etimos. L'attività dei Volontari

sarà coordinata dal Referente del Progetto (...). In particolare, i Volontari dovranno in ogni

caso previamente consultare il Referente del Progetto prima di assumere iniziative ulteriori e

diverse dalle disposizioni e dagli obiettivi ricevuti dal Referente stesso". Analoghe pattuizioni

erano previste nel Protocollo Consorzio/Fondazione/Microcredito/ Banche del

26.03.2013. Né l'asserita impossibilità di avvalersi di volontari (rimasta, peraltro,

indimostrata rispetto a non specificate novità legislative) poteva giustificare

un'arbitraria e unilaterale modifica delle tipologie di spese consentite.

Come evidenziato dalla citata sentenza di condanna n. 327/2022 del Tribunale di

Padova, ai fini della prova della sussistenza della condotta di peculato, ex art. 314

c.p., infatti, "E' palese che nel caso che occupa, una volta assodato che i denari del fondo erano

vincolati a garantire l'escussione delle garanzie, salvo i 470.000 euro già completamente utilizzati

dal Consorzio per le spese indicate, l'utilizzo di tali denari per le spese di gestione proprie

dell'Ente attuatore, comportandone una perdita definitiva, come è stato, costituisce distrazione

rilevante per configurare il peculato. Peculato che si consuma con ogni singola sottrazione

definitiva. che in questo si caso si realizza nel momento in cui i denari del Fondo vengono

	<i>utilizzati volta per volta per coprire spese e costi estranei alla garanzia del credito e non con la</i>	
	<i>mancata restituzione del tantundem alla fine del Progetto, in quanto, come si è visto, non vi è</i>	
	<i>alcuna confusione del patrimonio del Fondo con quello della Fondazione e dell'Ente attuatore,</i>	
	<i>assumendo rilevanza autonoma ogni singolo atto distrattivo. Semmai, qualora vi fosse una</i>	
	<i>differenza residua tra l'ammontare del Fondo, il totale delle spese estranee al vincolo, le somme</i>	
	<i>usate per la garanzia del credito, allora la mancata restituzione di quella somma si consumerebbe</i>	
	<i>alla data di scadenza per detta restituzione”.</i>	
	Le responsabilità degli imputati sono omogenee: entrambi hanno ricoperto ruoli	
	apicali negli enti coinvolti, entrambi hanno parimenti concorso alla	
	depauperazione del Fondo.	
	Ne discende, conformemente a quanto sostenuto dall’Attore pubblico, che i	
	convenuti Santori e Nicoletti, avendo ricoperto per quasi tutto il periodo di	
	vigenza della Convenzione cariche apicali della Fondazione, del Consorzio e di	
	Microcredito, sono stati i veri e propri <i>domini</i> dell’intera vicenda.	
	La responsabilità solidale dei convenuti rende del tutto irrilevante l’eventuale	
	concorso di terzi soggetti.	
	8.2 Da ultimo, in ordine all’eccezione difensiva secondo la quale l’azione della	
	Procura non potrebbe procurare un’illegittima duplicazione del risarcimento in	
	favore della Regione Abruzzo, atteso che, all’esito della fase penale, è stata già	
	disposta la confisca del profitto del reato, ammontante ad € 2.446.896,00 (pari	
	all’importo del contributo distratto) in via diretta o per equivalente, occorre	
	rilevare che l’azione avviata dalla Procura e la confisca penale costituiscono	
	strumenti di procedimenti del tutto distinti aventi il primo, finalità restitutorie delle	
	somme indebitamente percepite mentre, il secondo, natura di sanzione penale a	
	carattere accessorio destinato a non apportare alcun introito o vantaggio	
	- pag. 57 di 60 -	

all'Amministrazione danneggiata (*cfr. ex plurimis C. conti, Sez. Lombardia, n. 144/2017, n. 8/2016 e n. 143/2017; Sez. Piemonte, n. 116/2014; Sez. I app. 256/2011*).

Resta fermo che in sede di esecuzione della presente sentenza l'Amministrazione danneggiata dovrà operare nei limiti dell'incameramento della somma pari e non superiore ad **€ 2.446.896,00**, quale contributo illegittimamente distratto.

Il danno, nel caso di specie, è da determinarsi, quindi, nell'importo pari ad **€ 2.446.896,00**, indicato dal pubblico ministero. Il nesso causale è immediatamente ravvisabile nella diretta consequenzialità tra le condotte in argomento ed il pregiudizio finanziario subito dal soggetto danneggiato.

In sintesi, devono essere condivisi i profili di addebito risultanti dall'attività della polizia tributaria e puntualmente indicati dal requirente a sostegno dell'azione erariale.

In considerazione delle esposte conclusioni, restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate.

9. Pertanto, ritenuti configurabili tutti gli elementi essenziali per l'affermazione della responsabilità oggetto della domanda, come sostenuti dall'esame congiunto e coordinato degli atti e dei documenti di causa, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, di complessivi **€ 2.446.896,00**, importo per il quale sussiste vincolo di solidarietà, oltre la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza. Sono dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva ed intera soddisfazione del credito.

In considerazione delle circostanze oggettive e della gravità dei fatti contestati, caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo, non può essere accolta la richiesta

	di applicazione del potere riduttivo.	
	Le spese di giudizio, in favore dello Stato e liquidate con separata nota, seguono la	
	soccombenza, sempre in via solidale.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni	
	contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,	
	C O N D A N N A	
	in solido, i sigg. Marco Santori e Paolo Nicoletti, in epigrafe meglio generalizzati,	
	al pagamento di € 2.446.896,00 (<i>euro</i>	
	<i>duemilioniquattrocentoquarantaseiottocentonovantesei/00</i>) in favore della Regione	
	Abruzzo, oltre la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente	
	sentenza;	
	sono dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera	
	soddisfazione del credito;	
	le spese di giudizio seguono la soccombenza, sempre in via solidale, e sono	
	liquidate, in favore dello Stato, con separata nota a cura della segreteria;	
	manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso all’Aquila, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.	
	Il giudice estensore Il Presidente	
	(Stefano Grossi) (Bruno Tridico)	
	<i>f.to digitalmente</i> <i>f.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 15/05/2025 Il Direttore della Segreteria dott.ssa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	- pag. 59 di 60 -	

Giudizio N. 20798/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31,
comma 5, con nota a margine della sujestesa sentenza di condanna pronunziata
dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso
dal Procuratore regionale, contro: **Marco Santori e Paolo Nicoletti.**

	Fogli	Importo
- Originale Ricorso per sequestro conservativo	1	16,00
- Originale Decreto autorizzativo del sequestro	1	16,00
- Originale Ordinanza di convalida parziale sequestro	1	16,00
- Originale Decreto fissazione CdC reclamo	1	16,00
- Originale sentenza reclamo	1	16,00
- Originale atto di citazione	1	16,00
- D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-----
- Originale Sentenza di condanna		16,00
Totale		128,00

(Diconsi euro centoventotto/00) posti a carico dei soccombenti Marco Santori e Paolo Nicoletti.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)